

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

## Sommaro

I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

- ★ **Regolamento (CEE) n. 2972/86 del Consiglio, del 23 settembre 1986, recante applicazione alle isole Canarie del regolamento (CEE) n. 2908/83 che istituisce un'azione comune di ristrutturazione, ammodernamento e sviluppo del settore della pesca e di sviluppo del settore dell'acquicoltura ...** 1
- Regolamento (CEE) n. 2973/86 della Commissione, del 29 settembre 1986, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala ..... 2
- Regolamento (CEE) n. 2974/86 della Commissione, del 29 settembre 1986, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto ..... 4
- ★ **Regolamento (CEE) n. 2975/86 della Commissione, del 29 settembre 1986, che modifica per la seconda volta il regolamento (CEE) n. 856/86 recante apertura della distillazione di vino da tavola prevista all'articolo 15, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 337/79 per la campagna 1985/1986** 6
- ★ **Regolamento (CEE) n. 2976/86 della Commissione, del 29 settembre 1986, che stabilisce misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle carni suine in Italia** ..... 7
- Regolamento (CEE) n. 2977/86 della Commissione, del 29 settembre 1986, che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari 10
- Regolamento (CEE) n. 2978/86 della Commissione, del 29 settembre 1986, che fissa i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso 14
- Regolamento (CEE) n. 2979/86 della Commissione, del 29 settembre 1986, che fissa i prelievi applicabili all'importazione degli alimenti composti per gli animali ..... 18
- Regolamento (CEE) n. 2980/86 della Commissione, del 29 settembre 1986, che fissa i prelievi specifici applicabili alle carni bovine in provenienza dal Portogallo ..... 21

Regolamento (CEE) n. 2981/86 della Commissione, del 29 settembre 1986, recante seconda modifica del regolamento (CEE) n. 2859/86 che istituisce una tassa di compensazione e che sospende il dazio doganale preferenziale all'importazione di limoni originari della Turchia .....	23
Regolamento (CEE) n. 2982/86 della Commissione, del 29 settembre 1986, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine .....	24
Regolamento (CEE) n. 2983/86 della Commissione, del 29 settembre 1986, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso .....	36
Regolamento (CEE) n. 2984/86 della Commissione, del 29 settembre 1986, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali .....	42

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Commissione

86/470/CEE :

- ★ **Decisione della Commissione, del 1° agosto 1986, che modifica la decisione 86/190/CEE relativa a misure transitorie concernenti il meccanismo complementare applicabile agli scambi .....** 45

86/471/CEE :

- ★ **Decisione della Commissione, del 5 settembre 1986, relativa al programma di orientamento della flotta peschereccia per il 1986, presentato dalla Spagna in conformità del regolamento (CEE) n. 2908/83 .....** 46

86/472/CEE :

- ★ **Decisione della Commissione, del 10 settembre 1986, che stabilisce il modello del certificato sanitario per i prodotti a base di carne in provenienza dall'Argentina e dall'Uruguay .....** 50

86/473/CEE :

- ★ **Decisione della Commissione, del 10 settembre 1986, recante l'elenco degli stabilimenti dell'Uruguay in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione di prodotti a base di carne nella Comunità .....** 53

86/474/CEE :

- ★ **Decisione della Commissione, dell'11 settembre 1986, relativa all'attuazione dei controlli sul posto effettuati nel quadro del regime applicabile alle importazioni di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi .....** 55

86/475/CEE :

- ★ **Decisione della Commissione, del 12 settembre 1986, che fissa l'importo delle risorse proprie IVA, di cui è debitrice la Repubblica federale di Germania per l'esercizio 1984, inerente alle operazioni di cui alla ventesima direttiva 85/361/CEE del Consiglio in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari — Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto : deroghe relative agli aiuti speciali corrisposti ad alcuni agricoltori a titolo di compensazione per lo smantellamento degli importi compensativi monetari applicabili a taluni prodotti agricoli .....** 57

## I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2972/86 DEL CONSIGLIO**

del 23 settembre 1986

recante applicazione alle isole Canarie del regolamento (CEE) n. 2908/83 che istituisce un'azione comune di ristrutturazione, ammodernamento e sviluppo del settore della pesca e di sviluppo del settore dell'acquicoltura

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 155,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, per contribuire allo sviluppo strutturale della pesca e dell'acquicoltura nelle isole Canarie, conviene rendere applicabile a tale regione il regolamento (CEE) n. 2908/83<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3733/85<sup>(2)</sup>;

considerando che occorre fissare la data limite entro la quale possono essere presentati, per il 1986, i progetti relativi a detta regione;

considerando che, data la posizione geograficamente periferica delle Canarie, è opportuno disporre che la partecipazione finanziaria del Fondo europeo agricolo d'orientamento e garanzia, sezione orientamento, per la realizzazione di progetti in tale regione possa raggiungere il 50 %,

*Articolo 1*

Le norme del regolamento (CEE) n. 2908/83 si applicano alle isole Canarie, tenuto conto delle disposizioni seguenti:

- a) le domande di contributo per i progetti relativi alle Canarie devono essere presentate entro e non oltre il ventunesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento;
- b) per i progetti relativi alle isole Canarie:
  - il contributo del Fondo può ammontare al 50 %;
  - la partecipazione del beneficiario non deve essere inferiore al 25 %;
  - la partecipazione finanziaria del Regno di Spagna non deve essere inferiore al 5 %.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 23 settembre 1986.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

M. JOPLING

<sup>(1)</sup> GU n. L 290 del 22. 10. 1983, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 361 del 31. 12. 1985, pag. 78.

## REGOLAMENTO (CEE) N. 2973/86 DELLA COMMISSIONE

del 29 settembre 1986

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1579/86<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune<sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2010/86 della Commissione<sup>(4)</sup> e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti

di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 26 settembre 1986;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2010/86 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 30 settembre 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 1986.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.  
<sup>(2)</sup> GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 29.  
<sup>(3)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.  
<sup>(4)</sup> GU n. L 173 dell'1. 7. 1986, pag. 1.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 settembre 1986, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prelievi	
		Portogallo	Paesi terzi
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	1,48	169,28
10.01 B II	Frumento duro	25,01	241,38 <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>
10.02	Segala	38,88	156,23 <sup>(6)</sup>
10.03	Orzo	8,54	169,16
10.04	Avena	72,10	146,21
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	—	174,81 <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>
10.07 A	Grano saraceno	—	0
10.07 B	Miglio	8,54	110,60 <sup>(4)</sup>
10.07 C II	Sorgo, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	5,50	177,98 <sup>(4)</sup>
10.07 D I	Triticale	(7)	(7)
10.07 D II	Altri cereali	—	0 <sup>(2)</sup>
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	15,61	250,53
11.01 B	Farine di segala	67,97	232,54
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento duro	51,93	387,30
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento tenero	16,27	269,98

<sup>(1)</sup> Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

<sup>(2)</sup> Ai sensi del regolamento (CEE) n. 486/85 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

<sup>(3)</sup> Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

<sup>(4)</sup> Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

<sup>(5)</sup> Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

<sup>(6)</sup> Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

<sup>(7)</sup> All'importazione del prodotto della sottovoce 10.07 D I (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2974/86 DELLA COMMISSIONE****del 29 settembre 1986****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali,  
le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1579/86<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune<sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2011/86 della Commissione<sup>(4)</sup> e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti

di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 26 settembre 1986;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente agli allegati al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza dal Portogallo, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati a zero.
2. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza da paesi terzi, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 30 settembre 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 1986.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 29.<sup>(3)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU n. L 173 dell'1. 7. 1986, pag. 4.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 settembre 1986, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto in provenienza da paesi terzi

## A. Cereali e farine

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	(ECU/t)			
		Corrente 9	1° term. 10	2° term. 11	3° term. 12
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	0
10.01 B II	Frumento duro	0	0	0	0
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	0	0	0	0
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	0	0	0
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0	0	0
10.07 C II	Sorgo, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	0	0	0	0
10.07 D	Altri cereali	0	0	0	0
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	0	0	0	0

## B. Malto

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	(ECU/t)				
		Corrente 9	1° term. 10	2° term. 11	3° term. 12	4° term. 1
11.07 A I (a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A I (b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 B	Malto torrefatto	0	0	0	0	0

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2975/86 DELLA COMMISSIONE**  
**del 29 settembre 1986**

**che modifica per la seconda volta il regolamento (CEE) n. 856/86 recante apertura della distillazione di vino da tavola prevista all'articolo 15, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 337/79 per la campagna 1985/1986**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3805/85<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 15, paragrafo 9,

considerando che, a norma dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 856/86 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 1136/86<sup>(4)</sup>, le operazioni di distillazione non possono essere effettuate dopo il 31 agosto 1986; che, in conseguenza della proroga del termine ultimo per la presentazione di contratti all'organismo d'intervento per riconoscimento, i beneficiari della misura non hanno potuto procedere alla distillazione del vino nei termini prescritti; che è opportuno, affinché siano effettuate le operazioni di distillazione, prorogare la data del 31 agosto 1986;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Nell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 856/86 la data del 31 agosto 1986 è sostituita dal 30 settembre 1986.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 1986.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

<sup>(1)</sup> GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 39.

<sup>(3)</sup> GU n. L 80 del 25. 3. 1986, pag. 27.

<sup>(4)</sup> GU n. L 103 del 19. 4. 1986, pag. 33.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2976/86 DELLA COMMISSIONE**

del 29 settembre 1986

**che stabilisce misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle carni suine in Italia**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine<sup>(1)</sup>, modificato dal ultimo dal regolamento (CEE) n. 1475/86<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 20,

considerando che, a causa del manifestarsi dell'afta epizootica in certe regioni di produzione in Italia, la spedizione di suini vivi dall'Italia verso gli altri Stati membri e di carni suine è temporaneamente vietata in conformità della decisione 86/448/CEE della Commissione, del 4 settembre 1986, relativa a talune misure protettive nei riguardi dell'afta epizootica in Italia<sup>(3)</sup>;

considerando che, per tener conto delle conseguenti limitazioni alla libera circolazione, occorre applicare in questa regione misure eccezionali di sostegno del mercato;

considerando che a tal fine è opportuno accordare, per taluni prodotti sensibili provenienti dalla zona contaminata, aiuti all'ammasso privato secondo le modalità di applicazione per la concessione di aiuti all'ammasso privato nel settore delle carni suine quali sono state stabilite con regolamento (CEE) n. 1092/80 della Commissione<sup>(4)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 201/85<sup>(5)</sup>;

considerando che, per limitare i rischi di infezione, è opportuno autorizzare le autorità italiane a designare i luoghi di magazzinaggio;

considerando che, di fronte a tale situazione eccezionale, è opportuno completare tale misura comunitaria autorizzando l'Italia a concedere un aiuto complementare, a carico del bilancio nazionale, il cui importo è fissato da tale Stato membro d'accordo con la Commissione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. A datare dal 29 settembre e fino al 31 dicembre 1986 possono essere presentate domande di aiuto all'am-

masso privato nel settore delle carni suine presso l'organismo d'intervento italiano conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1092/80 e del presente regolamento.

Possono beneficiare di tali aiuti unicamente i prodotti provenienti da animali della specie suina allevati in unità sanitarie locali in cui è stata accertata la presenza di afta epizootica e che non sono stati dichiarati esenti da tale malattia e dalle unità sanitarie locali confinanti con le precedenti.

L'aiuto non è concesso ai prodotti provenienti da animali della specie suina allevati in unità sanitarie locali in cui sono segnalati casi di afta epizootica da almeno tre mesi e da unità sanitarie locali confinanti con le precedenti.

Le autorità italiane comunicano immediatamente alla Commissione le eventuali modifiche del limite della zona di contaminazione.

L'elenco dei prodotti che possono beneficiare dell'aiuto e i relativi importi figurano nell'allegato.

2. Se la durata d'ammasso è prorogata ovvero ridotta, l'importo degli aiuti è adattato in conformità. Gli importi dei supplementi per mese o delle detrazioni per giorno sono fissati nell'allegato, colonne 7 e 8.

3. In caso di concessione dell'aiuto comunitario, l'Italia può accordare un aiuto nazionale complementare, il cui importo è fissato da tale Stato membro d'accordo con la Commissione.

*Articolo 2*

I quantitativi minimi, per contratto o per prodotti, sono fissati a 5 tonnellate.

Le autorità italiane possono designare i luoghi di magazzinaggio in funzione delle necessità veterinarie.

*Articolo 3*

La cauzione ammonta al 20 % degli importi degli aiuti fissati nell'allegato.

*Articolo 4*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 29 settembre 1986.

<sup>(1)</sup> GU n. L 282 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 39.

<sup>(3)</sup> GU n. L 259 dell'11. 9. 1986, pag. 34.

<sup>(4)</sup> GU n. L 114 del 3. 5. 1980, pag. 22.

<sup>(5)</sup> GU n. L 23 del 26. 1. 1985, pag. 19.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 1986.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

---

## ALLEGATO

(in ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Prodotti per i quali sono concessi aiuti	Importi degli aiuti per un periodo d'ammasso di				Supplementi o detrazioni	
		2 mesi	3 mesi	4 mesi	5 mesi	per mese	per giorno
1	2	3	4	5	6	7	8
ex 02.01 A III a) 1	Carcasse intere o mezzene, presentate senza testa, sugna, rognoni, zampe anteriori, coda, diaframma e midollo spinale, fresche o refrigerate <sup>(1)</sup>	199	230	261	292	31	1,03
ex 02.01 A III a) 2	Prosciutti, freschi o refrigerati	244	279	314	349	35	1,17
ex 02.01 A III a) 3	Parti anteriori o spalle fresche o refrigerate	244	279	314	349	35	1,17
ex 02.01 A III a) 4	Lombate, con o senza schiena, schiene, fresche o refrigerate <sup>(2)</sup>	244	279	314	349	35	1,17
ex 02.01 A III a) 5	Pancette tali quali o in taglio rettangolare, fresche o refrigerate	109	136	163	190	27	0,90
ex 02.01 A III a) 6 aa)	Pancette, tali quali o in taglio rettangolare, senza cotenna e senza costole, fresche o refrigerate	109	136	163	190	27	0,90
ex 02.01 A III a) 6	Tagli corrispondenti a « middles », con o senza cotenna, grasso, osso, freschi o refrigerati <sup>(3)</sup>	182	211	240	269	29	0,97
ex 02.01 A III a) 6 aa)	Prosciutti, parti anteriori, spalle, con o senza schiena, schiene, disossati, freschi o refrigerati <sup>(4)</sup>	244	279	314	349	35	1,17

<sup>(1)</sup> Possono inoltre beneficiare dell'aiuto previsto per i prodotti della sottovoce ex 02.01 A III a) 1 le carcasse o mezzene, presentate secondo il taglio « Wiltshire », cioè senza testa, zampe, coda, sugna, rognoni, filetto, scapola, sterno, colonna vertebrale, osso iliaco e diaframma.

<sup>(2)</sup> Le lombate di cui alla sottovoce ex 02.01 A III a) 4 si intendono con o senza cotenna, tuttavia il lardo aderente non deve eccedere 25 millimetri di spessore.

<sup>(3)</sup> La stessa presentazione dei prodotti della sottovoce 02.06 B I a) 2.

<sup>(4)</sup> Le lombate e le schiene di cui alla sottovoce ex 02.01 A III a) 6 aa) si intendono con o senza cotenna, tuttavia il lardo aderente non deve eccedere 25 millimetri di spessore.

La quantità minima di 5 tonnellate concerne l'insieme dei prodotti.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2977/86 DELLA COMMISSIONE****del 29 settembre 1986****che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1335/86<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 14, paragrafo 8,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1371/86 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2815/86<sup>(4)</sup>;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1371/86 ai prezzi di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi

attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. I prelievi all'importazione di cui all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 804/68 sono fissati nell'allegato.

2. Non è fissato alcun prelievo per le importazioni, in provenienza dal Portogallo, comprese le Azorre e Madera, per il latte e i prodotti lattiero-caseari di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° ottobre 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 1986.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

<sup>(2)</sup> GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 19.

<sup>(3)</sup> GU n. L 120 dell'8. 5. 1986, pag. 17.

<sup>(4)</sup> GU n. L 260 del 12. 9. 1986, pag. 15.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 settembre 1986, che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Numero della tariffa doganale comune	Codice	Importo del prelievo
04.01 A I a)	0110	32,57
04.01 A I b)	0120	30,16
04.01 A II a) 1	0130	30,16
04.01 A II a) 2	0140	36,84
04.01 A II b) 1	0150	28,95
04.01 A II b) 2	0160	35,63
04.01 B I	0200	72,96
04.01 B II	0300	154,35
04.01 B III	0400	238,54
04.02 A I	0500	29,57
04.02 A II a) 1	0620	160,03
04.02 A II a) 2	0720	205,34
04.02 A II a) 3	0820	207,76
04.02 A II a) 4	0920	252,85
04.02 A II b) 1	1020	152,78
04.02 A II b) 2	1120	198,09
04.02 A II b) 3	1220	200,51
04.02 A II b) 4	1320	245,60
04.02 A III a) 1	1420	30,14
04.02 A III a) 2	1520	40,69
04.02 A III b) 1	1620	154,35
04.02 A III b) 2	1720	238,54
04.02 B I a)	1820	36,27
04.02 B I b) 1 aa)	2220	per kg 1,5278 (*)
04.02 B I b) 1 bb)	2320	per kg 1,9809 (*)
04.02 B I b) 1 cc)	2420	per kg 2,4560 (*)
04.02 B I b) 2 aa)	2520	per kg 1,5278 (*)
04.02 B I b) 2 bb)	2620	per kg 1,9809 (*)
04.02 B I b) 2 cc)	2720	per kg 2,4560 (*)
04.02 B II a)	2820	52,91
04.02 B II b) 1	2910	per kg 1,5435 (*)
04.02 B II b) 2	3010	per kg 2,3854 (*)
04.03 A	3110	280,63
04.03 B	3210	342,37
04.04 A	3300	231,02 (*)
04.04 B	3900	353,49 (*)
04.04 C	4000	157,44 (*)
04.04 D I a)	4410	170,88 (*)
04.04 D I b)	4510	188,01 (*)
04.04 D II	4610	284,73
04.04 E I a)	4710	353,49
04.04 E I b) 1	4800	241,05 (*)

*(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)*

Numero della tariffa doganale comune	Codice	Importo del prelievo
04.04 E I b) 2	5000	180,95 <sup>(1)</sup>
04.04 E I c) 1	5210	135,71
04.04 E I c) 2	5250	277,67
04.04 E II a)	5310	353,49
04.04 E II b)	5410	277,67
17.02 A II	5500	41,95 <sup>(2)</sup>
21.07 F I	5600	41,95
23.07 B I a) 3	5700	117,01
23.07 B I a) 4	5800	152,14
23.07 B I b) 3	5900	142,61
23.07 B I c) 3	6000	117,77
23.07 B II	6100	152,14

- (1) Per l'applicazione di questa sottovoce, per latte speciale detto « per l'alimentazione dei lattanti » si intendono i prodotti esenti da germi patogeni e tossinogeni e che contengono meno di 10 000 batteri aerobi aventi la possibilità di riprendere la loro attività biologica e meno di 2 batteri coliformi per grammo.
- (2) L'ammissione nella presente sottovoce è subordinata alle condizioni da stabilirsi dalle autorità competenti.
- (3) Per il calcolo del tenore in materie grasse, il peso dello zucchero aggiunto non deve essere preso in considerazione.
- (4) Il prelievo per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti :
- l'importo per chilogrammo indicato, moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 chilogrammi di prodotto,
  - 7,25 ECU,
  - 25,30 ECU.
- (5) Il prelievo per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti :
- l'importo per chilogrammo indicato, moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 chilogrammi di prodotto,
  - 25,30 ECU.
- (6) Il prelievo per 100 chilogrammi, peso netto, è limitato :
- a 18,13 ECU per i prodotti di cui alla lettera a) dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1767/82, importati in provenienza dalla Svizzera, e per i prodotti di cui alla lettera c) di detto allegato e importati in provenienza dall'Austria e dalla Finlandia ;
  - a 9,07 ECU per i prodotti di cui alla lettera b) dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1767/82, importati in provenienza dalla Svizzera.
- (7) Il prelievo è limitato al 6 % del valore in dogana per le importazioni in provenienza dalla Svizzera, in conformità dell'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1767/82.
- (8) Il prelievo per 100 chilogrammi, peso netto, è limitato a 50 ECU per i prodotti di cui alle lettere o) e p) dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1767/82, importati in provenienza dall'Austria.
- (9) Il prelievo per 100 chilogrammi, peso netto, è limitato a 36,27 ECU per i prodotti di cui alla lettera g) dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1767/82, importati in provenienza dalla Svizzera, e per i prodotti di cui alla lettera h) di detto allegato, importati in provenienza dall'Austria e dalla Finlandia.
- (10) Il prelievo per 100 chilogrammi, peso netto, è limitato a :
- 12,09 ECU per i prodotti di cui alla lettera d) dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1767/82, importati in provenienza dal Canada ;
  - 15,00 ECU per i prodotti di cui alle lettere e) e f) di detto allegato, importati in provenienza dall'Australia e dalla Nuova Zelanda.
- (11) Il prelievo per 100 chilogrammi, peso netto, è limitato :
- a 77,70 ECU per i prodotti di cui alla lettera i) dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1767/82, importati in provenienza dalla Romania e dalla Svizzera ;
  - a 50 ECU per i prodotti di cui alle lettere o) e p) di detto allegato, importati in provenienza dall'Austria ;
  - a 101,88 ECU per i prodotti di cui alla lettera k) di detto allegato, importati in provenienza dalla Romania e dalla Svizzera ;
  - a 65,61 ECU per i prodotti di cui alla lettera l) di detto allegato, importati in provenienza da : Bulgaria, Ungheria, Israele, Romania, Turchia e Jugoslavia, e per i prodotti di cui alla lettera m) di detto allegato, importati in provenienza da : Bulgaria, Ungheria, Israele, Romania, Turchia, Cipro e Jugoslavia ;
  - a 55 ECU per i prodotti di cui alla lettera n) di detto allegato, importati in provenienza dall'Austria, e per i prodotti di cui alla lettera r) di detto allegato, importati in provenienza dalla Norvegia ;
  - a 60 ECU per i prodotti di cui alla lettera s) di detto allegato, importati in provenienza dalla Finlandia ;
  - a 18,13 ECU per i prodotti di cui alla lettera q) di detto allegato, importati in provenienza dalla Finlandia ;
  - a 15,00 ECU per i prodotti di cui alla lettera f) di detto allegato, importati in provenienza dall'Australia e dalla Nuova Zelanda.
- (12) Il lattosio e lo sciroppo di lattosio della sottovoce 17.02 A I sono, a norma del regolamento (CEE) n. 2730/75, assoggettati al prelievo che è applicabile al lattosio e sciroppo di lattosio della sottovoce 17.02 A II.
- (13) Ai sensi della sottovoce ex 23.07 B, sono considerati prodotti lattiero-caseari i prodotti appartenenti alle voci 04.01, 04.02, 04.03, 04.04 e alle sottovoci 17.02 A e 21.07 F I.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2978/86 DELLA COMMISSIONE**

**del 29 settembre 1986**

**che fissa i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1579/86 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1449/86 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che le norme da applicare per il calcolo dell'elemento mobile del prelievo all'importazione sui prodotti trasformati a base di cereali e di riso sono contenute nell'articolo 14, paragrafo 1 A, del regolamento (CEE) n. 2727/75 e nell'articolo 12, paragrafo 1 a), del regolamento (CEE) n. 1418/76; che l'incidenza sul costo di produzione di detti prodotti dei prelievi applicabili ai relativi prodotti di base è determinata, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime di importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1588/86 <sup>(6)</sup>, dalla media dei prelievi applicabili a tali prodotti di base nei primi 25 giorni del mese precedente quello dell'importazione; che tale media, modificata in funzione del prezzo d'entrata dei prodotti di base in causa, in vigore nel mese dell'importazione è calcolata in funzione della quantità di prodotti di base che si considera utilizzata nella fabbricazione del prodotto trasformato o del prodotto concorrente impiegato come riferimento per i prodotti trasformati che non contengono cereali;

considerando che, in applicazione del regolamento (CEE) n. 1579/74 della Commissione, del 24 giugno 1974, relativo alle modalità di calcolo del prelievo all'importazione applicabile ai prodotti trasformati a base di cereali e di riso, nonché alla fissazione anticipata di tale prelievo per detti prodotti e per gli alimenti composti a base di cereali

<sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1740/78 <sup>(8)</sup>, il prelievo così determinato dopo l'aggiunta dell'elemento fisso, valido in principio per un mese, è modificato quando il prelievo applicabile ai prodotti di base si discosta dalla media dei prelievi, computata nella maniera sopra descritta, di più di 3,02 ECU per tonnellata;

considerando che per taluni prodotti trasformati il prelievo deve essere diminuito dell'incidenza della restituzione alla produzione accordata ai prodotti di base in vista della loro trasformazione, conformemente all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2744/75 e all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1579/74; che il regolamento (CEE) n. 1921/75 della Commissione <sup>(9)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 2415/75 <sup>(10)</sup>, ha previsto alcune misure transitorie per i prodotti amidacei;

considerando che l'elemento fisso del prelievo è stato definito dal regolamento (CEE) n. 2744/75; che, in virtù del regolamento (CEE) n. 2742/75 del Consiglio <sup>(11)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3794/85 <sup>(12)</sup>, per taluni prodotti trasformati, l'elemento mobile del prelievo deve essere diminuito dell'incidenza della restituzione alla produzione concessa per i prodotti di base ai fini della loro trasformazione;

considerando che, al fine di tener conto degli interessi degli Stati africani, dei Caraibi, del Pacifico nonché dei paesi e territori d'oltremare, il prelievo nei loro riguardi deve essere diminuito dell'importo dell'elemento fisso per alcuni prodotti trasformati a base di cereali, nonché d'una parte dell'elemento mobile per alcuni di essi; che tale diminuzione deve essere effettuata conformemente all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 486/85 del Consiglio, del 26 febbraio 1985, relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare <sup>(13)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 692/86 <sup>(14)</sup>;

considerando che, per quanto concerne i prodotti della sottovoce 07.06 A, il regolamento (CEE) n. 604/83 del Consiglio, del 14 marzo 1983, relativo al regime all'importazione applicabile dal 1983 al 1986 ai prodotti della sottovoce 07.06 A della tariffa doganale comune e che

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.  
<sup>(2)</sup> GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 29.  
<sup>(3)</sup> GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.  
<sup>(4)</sup> GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 1.  
<sup>(5)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.  
<sup>(6)</sup> GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 47.

<sup>(7)</sup> GU n. L 168 del 25. 6. 1974, pag. 7.  
<sup>(8)</sup> GU n. L 202 del 26. 7. 1978, pag. 8.  
<sup>(9)</sup> GU n. L 195 del 26. 7. 1975, pag. 25.  
<sup>(10)</sup> GU n. L 247 del 23. 9. 1975, pag. 22.  
<sup>(11)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 57.  
<sup>(12)</sup> GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 20.  
<sup>(13)</sup> GU n. L 61 dell'1. 3. 1985, pag. 4.  
<sup>(14)</sup> GU n. L 63 del 5. 3. 1986, pag. 93.

modifica il regolamento (CEE) n. 950/68 relativo alla tariffa doganale comune<sup>(1)</sup>, ha fissato le condizioni in base alle quali il prelievo può essere uguale al 6 % ad valorem ed ha previsto a tale scopo la modifica della tariffa doganale comune;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio<sup>(2)</sup>,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete di un determinato periodo

in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

considerando che, secondo l'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2727/75, la nomenclatura prevista dal presente regolamento è ripresa nella tariffa doganale comune,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### *Articolo 1*

I prelievi da riscuotere all'atto dell'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2727/75 e all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 1418/76 e soggetti al regolamento (CEE) n. 2744/75, sono fissati nell'allegato.

#### *Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° ottobre 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 1986.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

<sup>(1)</sup> GU n. L 72 del 18. 3. 1983, pag. 3.

<sup>(2)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 settembre 1986, che fissa i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Importi		
	Portogallo	Paesi terzi (esclusi ACP o PTOM)	ACP o PTOM
07.06 A I	27,22	172,32 (1)	170,51 (1) (2)
07.06 A II	30,24	175,34 (1)	170,51 (1) (2)
11.01 C (2)	55,04	316,22	310,18
11.01 D (2)	137,06	278,83	272,79
11.01 E I (2)	6,04	308,30	302,26
11.01 E II (2)	3,02	174,30	171,28
11.01 F (2)	68,67	224,33	221,31
11.01 G (2)	3,02	177,27	174,25
11.02 A II (2)	76,35	292,28	286,24
11.02 A III (2)	55,04	316,22	310,18
11.02 A IV (2)	137,06	278,83	272,79
11.02 A V a) 1 (2)	6,04	281,30	275,26
11.02 A V a) 2 (2)	6,04	308,30	302,26
11.02 A V b) (2)	3,02	174,30	171,28
11.02 A VI (2)	68,67	224,33	221,31
11.02 A VII (2)	3,02	177,27	174,25
11.02 B I a) 1 (2)	46,57	278,73	275,71
11.02 B I a) 2 aa)	77,27	157,60	154,58
11.02 B I a) 2 bb) (2)	134,04	275,81	272,79
11.02 B I b) 1 (2)	46,57	278,73	275,71
11.02 B I b) 2 (2)	134,04	275,81	272,79
11.02 B II a) (2)	9,08	230,17	227,15
11.02 B II b) (2)	54,97	214,52	211,50
11.02 B II c) (2)	3,02	271,69	268,67
11.02 B II d) (2)	3,02	276,35	273,33
11.02 C I (2)	10,32	276,28	273,26
11.02 C II (2)	65,52	257,45	254,43
11.02 C III (2)	74,09	436,84	430,80
11.02 C IV (2)	119,48	245,50	242,48
11.02 C V (2)	3,02	271,69	268,67
11.02 C VI (2)	3,02	276,35	273,33
11.02 D I (2)	7,67	177,23	174,21
11.02 D II (2)	42,86	165,22	162,20
11.02 D III (2)	30,78	178,79	175,77
11.02 D IV (2)	77,27	157,60	154,58
11.02 D V (2)	3,02	174,30	171,28
11.02 D VI (2)	3,02	177,27	174,25
11.02 E I a) 1 (2)	30,78	178,79	175,77
11.02 E I a) 2 (2)	77,27	157,60	154,58
11.02 E I b) 1 (2)	60,48	350,68	344,64
11.02 E I b) 2 (2)	151,62	309,14	303,10
11.02 E II a) (2)	14,25	313,46	307,42
11.02 E II b) (2)	76,35	292,28	286,24
11.02 E II c) (2)	6,04	308,30	302,26
11.02 E II d) 1 (2)	117,51	381,84	375,80
11.02 E II d) 2 (2)	6,04	313,53	307,49
11.02 F I (2)	14,25	313,46	307,42
11.02 F II (2)	76,35	292,28	286,24
11.02 F III (2)	55,04	316,22	310,18
11.02 F IV (2)	137,06	278,83	272,79

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Importi		
	Portogallo	Paesi terzi (esclusi ACP o PTOM)	ACP o PTOM
11.02 F V <sup>(2)</sup>	6,04	308,30	302,26
11.02 F VI <sup>(2)</sup>	68,67	224,33	221,31
11.02 F VII <sup>(2)</sup>	3,02	177,27	174,25
11.02 G I	9,46	134,13	128,09
11.02 G II	6,04	131,98	125,94
11.04 C I	30,24	175,34	168,69 <sup>(5)</sup>
11.04 C II a)	20,55	266,75	242,57 <sup>(5)</sup>
11.04 C II b)	20,55	290,90	266,72 <sup>(5)</sup>
11.07 A I a)	19,00	314,89	304,01
11.07 A I b)	16,94	238,03	227,15
11.07 A II a)	59,33	317,61 <sup>(4)</sup>	306,73
11.07 A II b)	47,08	240,07	229,19
11.07 B	53,07	277,98 <sup>(4)</sup>	267,10
11.08 A I	20,55	266,75	246,20
11.08 A II	124,96	320,82	289,99
11.08 A III	30,58	352,29	331,74
11.08 A IV	20,55	266,75	246,20
11.08 A V	20,55	266,75	123,10 <sup>(5)</sup>
11.09	199,58	784,50	603,16
17.02 B II a) <sup>(3)</sup>	96,72	417,85	321,13
17.02 B II b) <sup>(3)</sup>	66,49	312,69	246,20
17.02 F II a)	96,72	433,14	336,42
17.02 F II b)	66,49	300,46	233,97
21.07 F II	66,49	312,69	246,20
23.02 A I a)	10,45	77,54	71,54
23.02 A I b)	15,53	159,31	153,31
23.02 A II a)	10,45	77,54	71,54
23.02 A II b)	15,53	159,31	153,31
23.03 A I	181,34	487,18	305,84

<sup>(1)</sup> Tale prelievo è limitato al 6 % del valore in dogana a determinate condizioni.

<sup>(2)</sup> Per la distinzione tra i prodotti delle voci 11.01 e 11.02 da un lato, e quelli della sottovoce 23.02 A dall'altro, si considerano come appartenenti alle voci 11.01 e 11.02 i prodotti che abbiano simultaneamente:

- un tenore in amido (determinato in base al metodo polarimetrico Ewers modificato), calcolato sulla materia secca, superiore al 45 % in peso,
- un tenore in ceneri (in peso) calcolato sulla materia secca (dedotte le sostanze minerali che possono essere state aggiunte), inferiore o pari all'1,6 % per il riso, al 2,5 % per il frumento e la segala, al 3 % per l'orzo, al 4 % per il grano saraceno, al 5 % per l'avena ed al 2 % per gli altri cereali.

I germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati, rientrano comunque nella voce 11.02.

<sup>(3)</sup> Tale prodotto di cui alla sottovoce tariffaria 17.02 B I è soggetto, a norma del regolamento (CEE) n. 2730/75, allo stesso prelievo previsto per i prodotti di cui alla sottovoce 17.02 B II.

<sup>(4)</sup> Conformemente al regolamento (CEE) n. 1180/77 questo prelievo è diminuito di 5,44 ECU/t per i prodotti originari della Turchia.

<sup>(5)</sup> Conformemente al regolamento (CEE) n. 486/85 il prelievo non è riscosso per i prodotti che seguono originari degli stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico e dei paesi e territori d'oltremare:

- radici d'arrow-root, di cui alla sottovoce ex 07.06 A;
- farine e semolini di arrow-root, di cui alla sottovoce 11.04 C;
- fecole d'arrow-root, di cui alla sottovoce ex 11.08 A V.

## REGOLAMENTO (CEE) N. 2979/86 DELLA COMMISSIONE

del 29 settembre 1986

che fissa i prelievi applicabili all'importazione degli alimenti composti per gli animali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1579/86<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che le norme da applicare per il calcolo dell'elemento mobile del prelievo all'importazione degli alimenti composti sono contenute nell'articolo 14, paragrafo 1 A, del regolamento (CEE) n. 2727/75; che l'incidenza sul costo di produzione di detti alimenti dei prelievi applicabili ai loro prodotti di base è determinata, in virtù dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2743/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime applicabile agli alimenti composti a base di cereali per gli animali<sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 2560/77<sup>(4)</sup>, in funzione della media dei prelievi applicabili, nei primi 25 giorni del mese precedente quello dell'importazione, alle quantità di prodotti di base che si considerano utilizzate nella fabbricazione di tali alimenti composti, la media essendo modificata in funzione del prezzo d'entrata in vigore nel mese dell'importazione per i prodotti di base in causa;

considerando che il prelievo così determinato, dopo aggiunta dell'elemento fisso, è valido per un mese; che l'elemento fisso del prelievo è stato stabilito dall'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2743/75;

considerando che, al fine di tener conto degli interessi degli Stati africani, dei Caraibi, del Pacifico nonché dei paesi e territori d'oltremare, il prelievo nei loro riguardi deve essere diminuito dell'importo dell'elemento fisso per alcuni prodotti trasformati a base di cereali, nonché d'una parte dell'elemento mobile per alcuni di essi; che tale diminuzione deve essere effettuata conformemente all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 486/85 del Consiglio, del 26 febbraio 1985, relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori

d'oltremare<sup>(5)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 692/86<sup>(6)</sup>;

considerando che, a norma dell'articolo 272 dell'atto di adesione, durante la prima tappa, la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 applica all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2727/75 e all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio<sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1449/86<sup>(8)</sup>, dal Portogallo il regime che essa applicava nei confronti del Portogallo prima dell'adesione; che, a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3792/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, che definisce il regime applicabile agli scambi di prodotti agricoli fra la Spagna e il Portogallo<sup>(9)</sup>, questo stesso regime è applicabile anche in Spagna; che in base a tale regime occorre applicare un prelievo; che tale prelievo deve essere calcolato secondo le norme stabilite dal regolamento n. 156/67/CEE della Commissione<sup>(10)</sup> modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 31/76<sup>(11)</sup>, tenendo conto della situazione dei prezzi del mercato in Portogallo; che, per quanto concerne le importazioni in Spagna, da tale prelievo deve essere detratto l'importo compensativo adesione applicabile tra la Spagna e la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio<sup>(12)</sup>,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete di un determinato periodo in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente e del predetto coefficiente;

considerando che secondo l'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2727/75 la nomenclatura prevista dal presente regolamento è ripresa nella tariffa doganale comune,

(<sup>1</sup>) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.  
 (<sup>2</sup>) GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 29.  
 (<sup>3</sup>) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 60.  
 (<sup>4</sup>) GU n. L 303 del 28. 11. 1977, pag. 1.

(<sup>5</sup>) GU n. L 61 del 26. 2. 1986, pag. 4.  
 (<sup>6</sup>) GU n. L 63 del 5. 3. 1986, pag. 93.  
 (<sup>7</sup>) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.  
 (<sup>8</sup>) GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 1.  
 (<sup>9</sup>) GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 7.  
 (<sup>10</sup>) GU n. 128 del 27. 6. 1967, pag. 2533/67.  
 (<sup>11</sup>) GU n. L 5 del 10. 1. 1976, pag. 18.  
 (<sup>12</sup>) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

soggetti al regolamento (CEE) n. 2743/75, sono fissati nell'allegato.

*Articolo 1*

I prelievi da riscuotere all'importazione degli alimenti composti contemplati dal regolamento (CEE) n. 2727/75 e

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° ottobre 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 1986.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 settembre 1986, che fissa i prelievi applicabili all'importazione degli alimenti composti per gli animali

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Nomenclatura a testo semplificato	Prelievi		
		Portogallo	Paesi terzi (esclusi ACP o PTOM)	ACP o PTOM
	Preparazioni utilizzate nell'alimentazione degli animali di cui al regolamento (CEE) n. 968/68, contenenti, isolatamente o assieme, anche mescolati con altri prodotti, amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio delle sottovoci 17.02 B e 21.07 F II, e prodotti lattiero-caseari (delle voci o delle sottovoci 04.01, 04.02, 04.03, 04.04, 17.02 A o 21.07 F I) contenenti amido o fecola o glucosio o sciroppo di glucosio :			
	non contenenti amido, o fecola o aventi tenore, in peso, di tali materie inferiore od uguale a 10 % :			
23.07 B I a) 1	— non contenenti prodotti lattiero-caseari o il cui tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari è inferiore al 10 %	10,88	37,75	26,87
23.07 B I a) 2	— il cui tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari è uguale o superiore al 10 % ed inferiore al 50 %	10,88	798,95	788,07
	il cui contenuto, in peso, di amido, è superiore al 10 % ed inferiore o uguale al 30 % e :			
23.07 B I b) 1	— non contenenti prodotti lattiero-caseari o il cui tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari è inferiore al 10 %	10,88	94,84	83,96
23.07 B I b) 2	— il cui tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari è uguale o superiore al 10 % ed inferiore al 50 %	10,88	856,04	845,16
	il cui contenuto, in peso, di amido, è superiore al 30 % e :			
23.07 B I c) 1	— non contenenti prodotti lattiero-caseari o il cui tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari è inferiore al 10 %	10,88	178,80	167,92
23.07 B I c) 2	— il cui tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari è uguale o superiore al 10 % ed inferiore al 50 %	10,88	940,00	929,12

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2980/86 DELLA COMMISSIONE**

del 29 settembre 1986

**che fissa i prelievi specifici applicabili alle carni bovine in provenienza dal Portogallo**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 272,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 10, paragrafo 1, l'articolo 11, paragrafo 1, e l'articolo 12, paragrafo 8,

considerando che, a norma dell'articolo 272, paragrafi 1 e 2, dell'atto di adesione, durante la prima tappa la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 applica, all'importazione dei prodotti in provenienza dal Portogallo, il regime in vigore prima dell'adesione, tenendo conto del ravvicinamento dei prezzi effettuato nel corso della stessa prima tappa; che è conseguentemente opportuno fissare i prelievi in causa;

considerando che il regolamento (CEE) n. 588/86 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento

(CEE) n. 2724/86<sup>(4)</sup> ha stabilito le modalità di applicazione dei prelievi specifici applicabili, per quanto riguarda il Portogallo, agli scambi di carni bovine;

considerando che, a seguito dell'applicazione del complesso delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 588/86, occorre fissare i prelievi specifici all'importazione delle carni bovine in causa come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi specifici applicabili all'importazione in provenienza dal Portogallo nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 sono fissati come indicato nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° ottobre 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 1986.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

<sup>(2)</sup> GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8.

<sup>(3)</sup> GU n. L 57 dell'1. 3. 1986, pag. 45.

<sup>(4)</sup> GU n. L 251 del 3. 9. 1986, pag. 8.

## ALLEGATO

## Prelievi specifici applicabili all'importazione dei prodotti del settore delle carni bovine provenienti dal Portogallo

		(ECU/100 kg)
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo dei prelievi specifici
01.02 A II	Animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo, delle specie domestiche, diversi dai riproduttori di razza pura	15,92
02.01 A II a)	Carni della specie bovina, fresche o refrigerate : 1. in carcasse, mezzene o quarti detti compensati 2. Quarti anteriori aderenti o separati 3. Quarti posteriori aderenti o separati 4. altri : aa) Pezzi non disossati bb) Pezzi disossati	30,03 24,02 36,04 45,05 51,65
02.01 A II b)	Carni della specie bovina congelate : 1. in carcasse, mezzene e quarti detti « compensati » 2. Quarti anteriori aderenti o separati 3. Quarti posteriori aderenti o separati 4. altri : aa) Pezzi non disossati bb) Pezzi disossati 11. Quarti anteriori, interi o tagliati in cinque pezzi al massimo, ogni quarto anteriore presentato in un unico blocco di congelazione : quarti detti « compensati » presentati in due blocchi di congelazione contenenti, l'uno, il quarto anteriore intero o tagliato in cinque pezzi al massimo e, l'altro, il quarto posteriore, escluso il filetto, in un unico pezzo 22. Tagli di quarti anteriori e di punta di petto detti « crop », « chuck and blade » e « brisket » (a) 33. altri	27,03 21,62 33,63 40,54 33,63 33,63 46,55
02.06 C I a)	Carni della specie bovina, salate o in salamoia, secche o affumicate : 1. non disossate 2. disossate	45,05 51,65
16.02 B III b) 1 aa)	Altre preparazioni e conserve di carni e di frattaglie, contenenti carni o frattaglie della specie bovina, non cotte ; miscugli di carni o di frattaglie cotte e di carni o di frattaglie non cotte	51,65

(a) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione di un certificato rilasciato conformemente alle condizioni stabilite dalle autorità competenti delle Comunità europee.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2981/86 DELLA COMMISSIONE**

del 29 settembre 1986

**recante seconda modifica del regolamento (CEE) n. 2859/86 che istituisce una  
tassa di compensazione e che sospende il dazio doganale preferenziale all'importazione di limoni originari della Turchia**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativa all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1351/86<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,considerando che il regolamento (CEE) n. 2859/86 della Commissione, del 16 settembre 1986<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2924/86<sup>(4)</sup>, ha istituito una tassa di compensazione all'importazione di limoni originari della Turchia;

considerando che l'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1035/72 ha stabilito le condizioni nelle

quali una tassa istituita in applicazione dell'articolo 25 del regolamento citato è modificata; che, sulla base di tali condizioni, occorre modificare la tassa di compensazione per l'importazione di limoni originari della Turchia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'importo di 14,82 ECU che figura nell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2859/86 è sostituito dall'importo di 29,18 ECU.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 30 settembre 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 1986.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*<sup>(1)</sup> GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 46.<sup>(3)</sup> GU n. L 265 del 17. 9. 1986, pag. 7.<sup>(4)</sup> GU n. L 272 del 24. 9. 1986, pag. 19.

## REGOLAMENTO (CEE) N. 2982/86 DELLA COMMISSIONE

del 29 settembre 1986

che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 18, paragrafo 5, prima frase,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 805/68, la differenza fra i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di tale regolamento, sul mercato mondiale e nella Comunità, può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 885/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 427/77<sup>(4)</sup>, ha fissato le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri sulla cui base vengono fissati i loro importi;

considerando che le condizioni di concessione di restituzioni particolari all'esportazione per certe carni bovine e certe conserve sono state adottate dai regolamenti (CEE) n. 32/82<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2688/85<sup>(6)</sup>, (CEE) n. 1964/82<sup>(7)</sup>, (CEE) n. 74/84<sup>(8)</sup> e (CEE) n. 2388/84<sup>(9)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 1032/86<sup>(10)</sup>;

considerando che i regolamenti (CEE) n. 1226/85<sup>(11)</sup>, (CEE) n. 1591/85<sup>(12)</sup>, (CEE) n. 2908/85<sup>(13)</sup> e (CEE) n. 142/86<sup>(14)</sup> hanno definito le condizioni relative all'esportazione di carni bovine detenute da taluni organismi d'intervento e destinate ad essere esportate;

considerando che l'applicazione di queste regole e criteri alla situazione prevedibile dei mercati nel settore delle carni bovine porta a fissare la restituzione come segue;

considerando che, data l'attuale situazione del mercato nella Comunità e le possibilità di smercio, segnatamente in taluni paesi terzi, devono essere concesse restituzioni all'esportazione dei bovini adulti maschi di peso vivo uguale o superiore a 300 kg e degli altri bovini di peso vivo uguale o superiore a 250 kg; che l'esperienza acquisita negli ultimi anni ha dimostrato che è opportuno riservare agli animali vivi della specie bovina, riproduttori di razza pura, di peso uguale o superiore a 250 kg per le femmine ed a 300 kg per i maschi, un trattamento identico a quello di cui beneficiano gli altri bovini, pur sottoponendole a particolari formalità amministrative;

considerando che è inoltre opportuno concedere restituzioni all'esportazione verso determinate destinazioni di talune carni fresche o refrigerate che figurano nell'allegato alla sottovoce ex 02.01 A II a), di talune carni congelate che figurano nell'allegato alla sottovoce ex 02.01 A II b) e di talune preparazioni e conserve di carni o frattaglie che figurano nell'allegato alla sottovoce 16.02 B III b) 1 aa);

considerando che, tenuto conto delle caratteristiche molto differenti dei prodotti di cui alle sottovoci ex 02.01 A II a) 4 aa) ed ex 02.01 A II b) 4 aa), è opportuno concedere la restituzione soltanto per i pezzi nei quali il peso delle ossa non supera un terzo;

considerando che, per quanto riguarda le carni della specie bovina, disossate, salate e secche esistono correnti commerciali tradizionali a destinazione della Svizzera; che, nella misura necessaria al mantenimento di tali scambi, è opportuno fissare per la restituzione un importo che copra la differenza fra i prezzi sul mercato svizzero e i prezzi all'esportazione degli stati membri; che esistono possibilità di esportazione di tali carni e carni salate, secche ed affumicate, verso certi paesi terzi dell'Africa e del medio e vicino Oriente; che è necessario tener conto di tale situazione, fissando una restituzione in conformità;

considerando che per alcune altre presentazioni di conserve di carni e di frattaglie, figuranti nell'allegato alla sottovoce 16.02 B III b) 1 bb), la partecipazione della Comunità al commercio internazionale può essere mantenuta accordando una restituzione di un importo sensibilmente uguale a quella concessa fino ad oggi agli esportatori;

considerando che, per quanto riguarda gli altri prodotti del settore delle carni bovine, è inopportuno fissare una restituzione in quanto la partecipazione della Comunità al commercio mondiale è trascurabile;

<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

<sup>(2)</sup> GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8.

<sup>(3)</sup> GU n. L 156 del 4. 7. 1968, pag. 2.

<sup>(4)</sup> GU n. L 61 del 5. 3. 1977, pag. 16.

<sup>(5)</sup> GU n. L 4 dell'8. 1. 1982, pag. 11.

<sup>(6)</sup> GU n. L 255 del 26. 9. 1985, pag. 11.

<sup>(7)</sup> GU n. L 212 del 21. 7. 1982, pag. 48.

<sup>(8)</sup> GU n. L 10 del 13. 1. 1984, pag. 32.

<sup>(9)</sup> GU n. L 221 del 18. 8. 1984, pag. 28.

<sup>(10)</sup> GU n. L 95 del 10. 4. 1986, pag. 17.

<sup>(11)</sup> GU n. L 125 dell'11. 5. 1985, pag. 10.

<sup>(12)</sup> GU n. L 154 del 13. 6. 1985, pag. 31.

<sup>(13)</sup> GU n. L 279 del 19. 10. 1985, pag. 18.

<sup>(14)</sup> GU n. L 19 del 25. 1. 1986, pag. 8.

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato su loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio <sup>(1)</sup>,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, 29 settembre 1986.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'elenco dei prodotti per la cui esportazione è accordata la restituzione di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 805/68 e gli importi di questa restituzione sono fissati in allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° ottobre 1986.

<sup>(1)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 settembre 1986, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine

(ECU/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo delle restituzioni
		— Peso vivo —
ex 01.02 A	Animali vivi della specie bovina delle specie domestiche : I. Riproduttori di razza pura : (a) femmine di peso vivo uguale o superiore a 250 kg : — per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi 80,000 (b) maschi di peso vivo uguale o superiore a 300 kg : — per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi 80,000 II. Diversi dai riproduttori di razza pura : (a) bovini adulti maschi di peso vivo uguale o superiore a 300 kg : — per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa settentrionale, del vicino e medio Oriente <sup>(1)</sup> 80,000 — per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa occidentale, centrale, orientale e australe <sup>(1)</sup> , esclusi il Botswana, il Kenia, il Madagascar, lo Swaziland e lo Zimbabwe 80,000 — per le esportazioni a destinazione di taluni altri paesi terzi d'Asia <sup>(12)</sup> 65,000 — per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi europei <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup> , le isole Canarie, Ceuta, Melilla e la Groenlandia, escluse l'Austria, la Svezia e la Svizzera 65,000 — per le esportazioni a destinazione dell'Austria, della Svezia e della Svizzera 30,500 (b) non denominati, di peso vivo uguale o superiore a 250 kg : — per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa settentrionale, del vicino e medio Oriente <sup>(1)</sup> 76,000 — per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa occidentale, centrale, orientale e australe <sup>(1)</sup> , esclusi il Botswana, il Kenia, il Madagascar, lo Swaziland e lo Zimbabwe 76,000 — per le esportazioni a destinazione di taluni altri paesi terzi d'Asia <sup>(12)</sup> 61,500 — per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi europei <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup> , le isole Canarie, Ceuta, Melilla e la Groenlandia, escluse l'Austria, la Svezia e la Svizzera 61,500 — per le esportazioni a destinazione dell'Austria, della Svezia e della Svizzera 28,500	
		— Peso netto —
ex 02.01 A II	Carni della specie bovina : a) fresche o refrigerate : 1. in carcasce, mezzene e quarti detti compensati : (aa) la parte anteriore della carcassa o della mezzena comprendente tutte le ossa nonché il colletto e le spalle, ma con più di dieci costole : (11) di bovini adulti maschi <sup>(3)</sup> : — per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa settentrionale, del vicino e medio Oriente <sup>(1)</sup> 114,000 — per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa occidentale, centrale, orientale e australe <sup>(1)</sup> , esclusi il Botswana, il Kenia, il Madagascar, lo Swaziland e lo Zimbabwe 107,500 — per le esportazioni a destinazione di taluni altri paesi terzi d'Asia <sup>(12)</sup> 88,500 — per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi europei <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup> , le isole Canarie, Ceuta, Melilla e la Groenlandia, escluse l'Austria, la Svezia e la Svizzera 88,500 — per le esportazioni a destinazione dell'Austria, della Svezia e della Svizzera 44,500	

		(ECU/100 kg)
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo delle restituzioni
		— Peso netto —
ex 02.01 A II (segue)	(22) non denominate :	
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa settentrionale, del vicino e medio Oriente (1)	97,500
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa occidentale, centrale, orientale e australe (1), esclusi il Botswana, il Kenia, il Madagascar, lo Swaziland e lo Zimbabwe	90,500
	— per le esportazioni a destinazione di taluni altri paesi terzi d'Asia (12)	81,000
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi europei (1) (2), le isole Canarie, Ceuta, Melilla e la Groenlandia, escluse l'Austria, la Svezia e la Svizzera	81,000
	— per le esportazioni a destinazione dell'Austria, della Svezia e della Svizzera	40,500
	(bb) altri :	
	(11) di bovini adulti maschi (3) :	
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa settentrionale, del vicino e medio Oriente (1)	155,000
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa occidentale, centrale, orientale e australe (1), esclusi il Botswana, il Kenia, il Madagascar, lo Swaziland e lo Zimbabwe	148,500
	— per le esportazioni a destinazione di taluni altri paesi terzi d'Asia (12)	120,500
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi europei (1) (2), le isole Canarie, Ceuta, Melilla e la Groenlandia, escluse l'Austria, la Svezia e la Svizzera	120,500
	— per le esportazioni a destinazione dell'Austria, della Svezia e della Svizzera	60,500
	(22) non denominati :	
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa settentrionale, del vicino e medio Oriente (1)	132,000
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa occidentale, centrale, orientale e australe (1), esclusi il Botswana, il Kenia, il Madagascar, lo Swaziland e lo Zimbabwe	125,000
	— per le esportazioni a destinazione di taluni altri paesi terzi d'Asia (12)	110,000
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi europei (1) (2), le isole Canarie, Ceuta, Melilla e la Groenlandia, escluse l'Austria, la Svezia e la Svizzera	110,000
	— per le esportazioni a destinazione dell'Austria, della Svezia e della Svizzera	55,500
	2. Quarti anteriori e busti :	
	(aa) di bovini adulti maschi (3) :	
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa settentrionale, del vicino e medio Oriente (1)	114,000
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa occidentale, centrale, orientale e australe (1), esclusi il Botswana, il Kenia, il Madagascar, lo Swaziland e lo Zimbabwe	107,500
— per le esportazioni a destinazione di taluni altri paesi terzi d'Asia (12)	88,500	
— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi europei (1) (2), le isole Canarie, Ceuta, Melilla e la Groenlandia, escluse l'Austria, la Svezia e la Svizzera	88,500	
— per le esportazioni a destinazione dell'Austria, della Svezia e della Svizzera	44,500	

		(ECU/100 kg)
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo delle restituzioni
		— Peso netto —
ex 02.01 A II (segue)	(bb) non denominati :	
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa settentrionale, del vicino e medio Oriente <sup>(1)</sup>	97,500
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa occidentale, centrale, orientale e australe <sup>(1)</sup> , esclusi il Botswana, il Kenia, il Madagascar, lo Swaziland e lo Zimbabwe	90,500
	— per le esportazioni a destinazione di taluni altri paesi terzi d'Asia <sup>(12)</sup>	81,000
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi europei <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup> , le isole Canarie, Ceuta, Melilla e la Groenlandia, escluse l'Austria, la Svezia e la Svizzera	81,000
	— per le esportazioni a destinazione dell'Austria, della Svezia e della Svizzera	40,500
	3. Quarti posteriori e selle :	
	(aa) con un massimo di nove costole o nove paia di costole :	
	(11) di bovini adulti maschi <sup>(3)</sup> :	
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa settentrionale, del vicino e medio Oriente <sup>(1)</sup>	196,000
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa occidentale, centrale, orientale e australe <sup>(1)</sup> , esclusi il Botswana, il Kenia, il Madagascar, lo Swaziland e lo Zimbabwe	189,500
	— per le esportazioni a destinazione di taluni altri paesi terzi d'Asia <sup>(12)</sup>	152,500
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi europei <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup> , le isole Canarie, Ceuta, Melilla e la Groenlandia, escluse l'Austria, la Svezia e la Svizzera	152,500
	— per le esportazioni a destinazione dell'Austria, della Svezia e della Svizzera	76,500
	(22) non denominati :	
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa settentrionale, del vicino e medio Oriente <sup>(1)</sup>	166,500
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa occidentale, centrale, orientale e australe <sup>(1)</sup> , esclusi il Botswana, il Kenia, il Madagascar, lo Swaziland e lo Zimbabwe	159,500
	— per le esportazioni a destinazione di taluni altri paesi terzi d'Asia <sup>(12)</sup>	139,000
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi europei <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup> , le isole Canarie, Ceuta, Melilla e la Groenlandia, escluse l'Austria, la Svezia e la Svizzera	139,000
	— per le esportazioni a destinazione dell'Austria, della Svezia e della Svizzera	70,500
	(bb) con più di nove costole o nove paia di costole :	
	(11) bovini adulti maschi <sup>(3)</sup> :	
— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa settentrionale, del vicino e medio Oriente <sup>(1)</sup>	114,000	
— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa occidentale, centrale, orientale e australe <sup>(1)</sup> , esclusi il Botswana, il Kenia, il Madagascar, lo Swaziland e lo Zimbabwe	107,500	
— per le esportazioni a destinazione di taluni altri paesi terzi d'Asia <sup>(12)</sup>	88,500	
— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi europei <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup> , le isole Canarie, Ceuta, Melilla e la Groenlandia, escluse l'Austria, la Svezia e la Svizzera	88,500	
— per le esportazioni a destinazione dell'Austria, della Svezia e della Svizzera	44,500	

		(ECU/100 kg)
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo delle restituzioni
		— Peso netto —
ex 02.01 A II (segue)	(22) non denominati :	
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa settentrionale, del vicino e medio Oriente (1)	97,500
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa occidentale, centrale, orientale e australe (1), esclusi il Botswana, il Kenia, il Madagascar, lo Swaziland e lo Zimbabwe	90,500
	— per le esportazioni a destinazione di taluni altri paesi terzi d'Asia (12)	81,000
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi europei (1) (2), le isole Canarie, Ceuta, Melilla e la Groenlandia, escluse l'Austria, la Svezia e la Svizzera	81,000
	— per le esportazioni a destinazione dell'Austria, della Svezia e della Svizzera	40,500
	4. altre :	
	ex aa) pezzi non disossati :	
	(11) ricavati da carcasse, mezzene o quarti detti compensati di bovini maschi adulti (8), esclusa la parte anteriore della carcassa o della mezzena comprendente tutte le ossa nonché il colletto e le spalle, ma con più di dieci costole :	
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa settentrionale, del vicino e medio Oriente (1)	155,000
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa occidentale, centrale, orientale e australe (1), esclusi il Botswana, il Kenia, il Madagascar, lo Swaziland e lo Zimbabwe	148,500
	— per le esportazioni a destinazione di taluni altri paesi terzi d'Asia (12)	120,500
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi europei (1) (2), le isole Canarie, Ceuta, Melilla e la Groenlandia, escluse l'Austria, la Svezia e la Svizzera	120,500
	— per le esportazioni a destinazione dell'Austria, della Svezia e della Svizzera	60,500
	(22) ricavati da quarti anteriori di bovini maschi adulti (8) :	
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa settentrionale, del vicino e medio Oriente (1)	114,000
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa occidentale, centrale, orientale e australe (1), esclusi il Botswana, il Kenia, il Madagascar, lo Swaziland e lo Zimbabwe	107,500
	— per le esportazioni a destinazione di taluni altri paesi terzi d'Asia (12)	88,500
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi europei (1) (2), le isole Canarie, Ceuta, Melilla e la Groenlandia, escluse l'Austria, la Svezia e la Svizzera	88,500
	— per le esportazioni a destinazione dell'Austria, della Svezia e della Svizzera	44,500
(33) ricavati da quarti posteriori di bovini maschi adulti con un massimo di nove costole o nove paia di costole (8) :		
— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa settentrionale, del vicino e medio Oriente (1)	196,000	
— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa occidentale, centrale, orientale e australe (1), esclusi il Botswana, il Kenia, il Madagascar, lo Swaziland e lo Zimbabwe	189,500	
— per le esportazioni a destinazione di taluni altri paesi terzi d'Asia (12)	152,500	

		(ECU/100 kg)
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo delle restituzioni
		— Peso netto —
ex 02.01 A II (segue)	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi europei <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup> , le isole Canarie, Ceuta, Melilla e la Groenlandia, escluse l'Austria, la Svezia e la Svizzera	152,500
	— per le esportazioni a destinazione dell'Austria, della Svezia e della Svizzera	76,500
	(44) altri, per i quali il peso delle ossa non supera un terzo del peso del pezzo :	
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa settentrionale, del vicino e medio Oriente <sup>(1)</sup>	97,500
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa occidentale, centrale, orientale e australe <sup>(1)</sup> , esclusi il Botswana, il Kenia, il Madagascar, lo Swaziland e lo Zimbabwe	90,500
	— per le esportazioni a destinazione di taluni altri paesi terzi d'Asia <sup>(12)</sup>	81,000
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi europei <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup> , le isole Canarie, Ceuta, Melilla e la Groenlandia, escluse l'Austria, la Svezia e la Svizzera	81,000
	— per le esportazioni a destinazione dell'Austria, della Svezia e della Svizzera	40,500
	ex bb) pezzi disossati, ogni pezzo imballato individualmente :	
	(11) ricavati da quarti posteriori di bovini maschi adulti con un massimo di nove costole o nove paia di costole <sup>(4)</sup> :	
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa settentrionale, del vicino e medio Oriente <sup>(1)</sup>	280,000
	— per le esportazioni a destinazione della Polinesia francese e dei paesi terzi dell'Africa occidentale, centrale, orientale e australe <sup>(1)</sup> , esclusi il Botswana, il Kenia, il Madagascar, lo Swaziland e lo Zimbabwe	270,500
	— per le esportazioni a destinazione di taluni altri paesi terzi d'Asia <sup>(12)</sup>	218,000
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi europei <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup> , le isole Canarie, Ceuta, Melilla e la Groenlandia, escluse l'Austria, la Svezia e la Svizzera	218,000
	— per le esportazioni a destinazione dell'Austria, della Svezia e della Svizzera	109,500
	(22) altri, esclusi il fianchetto e il garretto <sup>(7)</sup> :	
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa settentrionale, del vicino e medio Oriente <sup>(1)</sup>	188,500
	— per le esportazioni a destinazione della Polinesia francese e dei paesi terzi dell'Africa occidentale, centrale, orientale e australe <sup>(1)</sup> , esclusi il Botswana, il Kenia, il Madagascar, lo Swaziland e lo Zimbabwe	178,500
	— per le esportazioni a destinazione di taluni altri paesi terzi d'Asia <sup>(12)</sup>	157,000
— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi europei <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup> , le isole Canarie, Ceuta, Melilla e la Groenlandia, escluse l'Austria, la Svezia e la Svizzera	157,000	
— per le esportazioni a destinazione dell'Austria, della Svezia e della Svizzera	79,500	
— per le esportazioni a destinazione degli Stati Uniti effettuate in conformità del regolamento (CEE) n. 2973/79 <sup>(5)</sup> e per le esportazioni a destinazione del Canada	90,000	

		(ECU/100 kg)
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo delle restituzioni
		— Peso netto —
ex 02.01 A II (segue)	<p>b) congelate :</p> <p>1. in carcasce, mezzene o quarti detti compensati :</p> <p>(aa) la parte anteriore della carcassa e della mezzena comprendente tutte le ossa nonché il colletto e le spalle, ma con più di dieci costole :</p> <p>— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa settentrionale, del vicino e medio Oriente <sup>(1)</sup></p> <p>— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa occidentale, centrale, orientale e australe <sup>(1)</sup>, esclusi il Botswana, il Kenia, il Madagascar, lo Swaziland e lo Zimbabwe</p> <p>— per le esportazioni a destinazione di taluni altri paesi terzi d'Asia <sup>(12)</sup></p> <p>— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi europei <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>, le isole Canarie, Ceuta, Melilla e la Groenlandia, escluse l'Austria, la Svezia e la Svizzera</p> <p>— per le esportazioni a destinazione dell'Austria, della Svezia e della Svizzera</p> <p>(bb) altre :</p> <p>— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa settentrionale, del vicino e medio Oriente <sup>(1)</sup></p> <p>— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa occidentale, centrale, orientale e australe <sup>(1)</sup>, esclusi il Botswana, il Kenia, il Madagascar, lo Swaziland e lo Zimbabwe</p> <p>— per le esportazioni a destinazione di taluni altri paesi terzi d'Asia <sup>(12)</sup></p> <p>— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi europei <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>, le isole Canarie, Ceuta, Melilla e la Groenlandia, escluse l'Austria, la Svezia e la Svizzera</p> <p>— per le esportazioni a destinazione dell'Austria, della Svezia e della Svizzera</p> <p>2. Quarti anteriori e busti :</p> <p>— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa settentrionale, del vicino e medio Oriente <sup>(1)</sup></p> <p>— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa occidentale, centrale, orientale e australe <sup>(1)</sup>, esclusi il Botswana, il Kenia, il Madagascar, lo Swaziland e lo Zimbabwe</p> <p>— per le esportazioni a destinazione di taluni altri paesi terzi d'Asia <sup>(12)</sup></p> <p>— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi europei <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>, le isole Canarie, Ceuta, Melilla e la Groenlandia, escluse l'Austria, la Svezia e la Svizzera</p> <p>— per le esportazioni a destinazione dell'Austria, della Svezia e della Svizzera</p> <p>3. Quarti posteriori e selle :</p> <p>(aa) con un massimo di nove costole o nove paia di costole :</p> <p>— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa settentrionale, del vicino e medio Oriente <sup>(1)</sup></p> <p>— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa occidentale, centrale, orientale e australe <sup>(1)</sup>, esclusi il Botswana, il Kenia, il Madagascar, lo Swaziland e lo Zimbabwe</p> <p>— per le esportazioni a destinazione di taluni altri paesi terzi d'Asia <sup>(12)</sup></p>	<p>80,500</p> <p>74,000</p> <p>74,000</p> <p>74,000</p> <p>35,500</p> <p>106,000</p> <p>99,500</p> <p>99,500</p> <p>99,500</p> <p>47,500</p> <p>80,500</p> <p>74,000</p> <p>74,000</p> <p>74,000</p> <p>35,500</p> <p>131,500</p> <p>125,000</p> <p>125,000</p>

(ECU/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo delle restituzioni
		— Peso netto —
ex 02.01 A II (segue)	<ul style="list-style-type: none"> <li>— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi europei <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>, le isole Canarie, Ceuta, Melilla e la Groenlandia, escluse l'Austria, la Svezia e la Svizzera</li> <li>— per le esportazioni a destinazione dell'Austria, della Svezia e della Svizzera</li> </ul>	<p style="text-align: right;">125,000</p> <p style="text-align: right;">59,500</p>
	(bb) con più di nove costole o nove paia di costole :	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa settentrionale, del vicino e medio Oriente <sup>(1)</sup></li> </ul>	<p style="text-align: right;">80,500</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa occidentale, centrale, orientale e australe <sup>(1)</sup>, esclusi il Botswana, il Kenia, il Madagascar, lo Swaziland e lo Zimbabwe</li> </ul>	<p style="text-align: right;">74,000</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>— per le esportazioni a destinazione di taluni altri paesi terzi d'Asia <sup>(12)</sup></li> </ul>	<p style="text-align: right;">74,000</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi europei <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>, le isole Canarie, Ceuta, Melilla e la Groenlandia, escluse l'Austria, la Svezia e la Svizzera</li> </ul>	<p style="text-align: right;">74,000</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>— per le esportazioni a destinazione dell'Austria, della Svezia e della Svizzera</li> </ul>	<p style="text-align: right;">35,500</p>
	4. altre :	
	aa) pezzi non disossati, il peso delle ossa non supera un terzo del peso del pezzo :	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa settentrionale, del vicino e medio Oriente <sup>(1)</sup></li> </ul>	<p style="text-align: right;">80,500</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa occidentale, centrale, orientale e australe <sup>(1)</sup>, esclusi il Botswana, il Kenia, il Madagascar, lo Swaziland e lo Zimbabwe</li> </ul>	<p style="text-align: right;">74,000</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>— per le esportazioni a destinazione di taluni altri paesi terzi d'Asia <sup>(12)</sup></li> </ul>	<p style="text-align: right;">74,000</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi europei <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>, le isole Canarie, Ceuta, Melilla e la Groenlandia, escluse l'Austria, la Svezia e la Svizzera</li> </ul>	<p style="text-align: right;">74,000</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>— per le esportazioni a destinazione dell'Austria, della Svezia e della Svizzera</li> </ul>	<p style="text-align: right;">35,500</p>
	ex bb) pezzi disossati, esclusi la pancia, la tibia e il muscolo aderente, ogni pezzo imballato individualmente <sup>(7)</sup> :	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>— per le esportazioni a destinazione degli Stati Uniti effettuate in conformità del regolamento (CEE) n. 2973/79 <sup>(8)</sup> e per le esportazioni a destinazione del Canada</li> </ul>	<p style="text-align: right;">90,000</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa settentrionale, del vicino e medio Oriente <sup>(1)</sup></li> </ul>	<p style="text-align: right;">121,500</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>— per le esportazioni a destinazione della Polinesia francese e dei paesi terzi dell'Africa occidentale, centrale, orientale e australe <sup>(1)</sup>, esclusi il Botswana, il Kenia, il Madagascar, lo Swaziland e lo Zimbabwe</li> </ul>	<p style="text-align: right;">114,000</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>— per le esportazioni a destinazione di taluni altri paesi terzi d'Asia <sup>(12)</sup></li> </ul>	<p style="text-align: right;">93,500</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi europei <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>, le isole Canarie, Ceuta, Melilla e la Groenlandia, escluse l'Austria, la Svezia e la Svizzera</li> </ul>	<p style="text-align: right;">93,500</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>— per le esportazioni a destinazione dell'Austria, della Svezia e della Svizzera</li> </ul>	<p style="text-align: right;">46,500</p>
	altri pezzi disossati :	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>— per le esportazioni a destinazione degli Stati Uniti effettuate in conformità del regolamento (CEE) n. 2973/79 <sup>(8)</sup> e per le esportazioni a destinazione del Canada</li> </ul>	<p style="text-align: right;">90,000</p>

		(ECU/100 kg)
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo delle restituzioni
		— Peso netto —
ex 02.01 A II (segue)	— per le esportazioni effettuate nell'ambito dei regolamenti (CEE) n. 1226/85, (CEE) n. 1591/85, (CEE) n. 2908/85 e (CEE) n. 142/86 :	
	— a destinazione dei paesi terzi dell'Africa settentrionale, del vicino e medio Oriente <sup>(1)</sup> , escluse le isole Canarie, Ceuta e Melilla	190,500
	— a destinazione della Polinesia francese e dei paesi terzi dell'Africa occidentale, centrale, orientale e australe <sup>(1)</sup> , esclusi il Botswana, il Kenia, il Madagascar, lo Swaziland e lo Zimbabwe	181,000
	— a destinazione di taluni altri paesi terzi d'Asia <sup>(12)</sup>	181,000
	— a destinazione dei paesi terzi europei <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup> , le isole Canarie, Ceuta, Melilla e la Groenlandia, escluse l'Austria, la Svezia e la Svizzera	181,000
	— a destinazione dell'Austria, della Svezia e della Svizzera	86,000
ex 02.06 C I a) 2	Carni della specie bovina, disossate, salate o in salamoia, secche o affumicate :	
	(aa) salate e secche :	
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa settentrionale, occidentale, centrale, orientale e australe <sup>(1)</sup> , esclusi il Botswana, il Kenia, il Madagascar, lo Swaziland e lo Zimbabwe	102,500
	— per le esportazioni a destinazione della Svizzera	60,500
	(bb) salate, secche e affumicate :	
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa settentrionale, del vicino e medio Oriente <sup>(1)</sup>	102,500
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa occidentale, centrale, orientale e australe <sup>(1)</sup> , esclusi il Botswana, il Kenia, il Madagascar, lo Swaziland e lo Zimbabwe	102,500
	(cc) in salamoia <sup>(15)</sup> :	
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa settentrionale, del vicino e medio Oriente <sup>(1)</sup>	102,500
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa occidentale, centrale, orientale e australe <sup>(1)</sup> , esclusi il Botswana, il Kenia, il Madagascar, lo Swaziland e lo Zimbabwe	102,500
ex 16.02 B III b) 1	Altre preparazioni e conserve contenenti carni o frattaglie della specie bovina, escluse quelle finemente omogeneizzate <sup>(6)</sup> :	
	ex aa) non cotte, contenenti le seguenti percentuali in peso di carni della specie bovina (escluse le frattaglie ed il grasso) :	
	(11) 90 % o più di carni :	
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa settentrionale, del vicino e medio Oriente <sup>(1)</sup>	115,500
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa occidentale, centrale, orientale e australe <sup>(1)</sup> , esclusi il Botswana, il Kenia, il Madagascar, lo Swaziland e lo Zimbabwe	108,000
	— per le esportazioni a destinazione di taluni altri paesi terzi d'Asia <sup>(12)</sup>	108,000
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi europei <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup> , le isole Canarie, Ceuta, Melilla e la Groenlandia, escluse l'Austria, la Svezia e la Svizzera	108,000
	— per le esportazioni a destinazione dell'Austria, della Svezia e della Svizzera	108,000
	(22) 80 % o più e meno del 90 % di carni :	
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa settentrionale, del vicino e medio Oriente <sup>(1)</sup>	102,500
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa occidentale, centrale, orientale e australe <sup>(1)</sup> , esclusi il Botswana, il Kenia, il Madagascar, lo Swaziland e lo Zimbabwe	96,000
	— per le esportazioni a destinazione di taluni altri paesi terzi d'Asia <sup>(12)</sup>	96,000
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi europei <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup> , le isole Canarie, Ceuta, Melilla e la Groenlandia, escluse l'Austria, la Svezia e la Svizzera	96,000
	— per le esportazioni a destinazione dell'Austria, della Svezia e della Svizzera	96,000

		(ECU/100 kg)
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo delle restituzioni
		— Peso netto —
ex 16.02 B III b) 1 (segue)	(33) 60 % o più e meno dell'80 % di carni :	
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa settentrionale, del vicino e medio Oriente (1)	77,000
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa occidentale, centrale, orientale e australe (1), esclusi il Botswana, il Kenia, il Madagascar, lo Swaziland e lo Zimbabwe	77,000
	— per le esportazioni a destinazione di taluni altri paesi terzi d'Asia (12)	77,000
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi europei (1) (2), le isole Canarie, Ceuta, Melilla e la Groenlandia, escluse l'Austria, la Svezia e la Svizzera	77,000
	— per le esportazioni a destinazione dell'Austria, della Svezia e della Svizzera	77,000
	(44) 40 % o più e meno del 60 % di carni :	
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa settentrionale, del vicino e medio Oriente (1)	51,000
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa occidentale, centrale, orientale e australe (1), esclusi il Botswana, il Kenia, il Madagascar, lo Swaziland e lo Zimbabwe	51,000
	— per le esportazioni a destinazione di taluni altri paesi terzi d'Asia (12)	51,000
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi europei (1) (2), le isole Canarie, Ceuta, Melilla e la Groenlandia, escluse l'Austria, la Svezia e la Svizzera	51,000
	— per le esportazioni a destinazione dell'Austria, della Svezia e della Svizzera	51,000
	ex bb) non nominate, contenenti le seguenti percentuali in peso di carni della specie bovina (escluse le frattaglie ed il grasso):	
	(11) 90 % o più di carni :	
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi	73,000 (9)
(22) 80 % o più e meno del 90 % di carni :		
— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi	65,000 (13)	
(33) 60 % o più e meno dell'80% di carni :		
— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi	48,500 (14)	
(44) 40 % o più e meno del 60 % di carni :		
— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi	32,500	
(55) 20 % o più e meno del 40 % di carni :		
— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi	16,000	

- 
- (<sup>1</sup>) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 3431/85 della Commissione (GU n. L 326 del 6. 12. 1985, pag. 17).
- (<sup>2</sup>) Si intendono per paesi terzi europei, ai sensi del presente regolamento, anche le destinazioni considerate nell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2730/79 (GU n. L 317 del 12. 12. 1979, pag. 1).
- (<sup>3</sup>) L'importo di questa restituzione è subordinato alla presentazione dell'attestato che figura nell'allegato del regolamento (CEE) n. 32/82 della Commissione (GU n. L 4 dell'8. 1. 1982, pag. 11).
- (<sup>4</sup>) L'importo di detta restituzione è subordinato al rispetto delle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 1964/82 della Commissione (GU n. L 212 del 21. 7. 1982, pag. 48).
- (<sup>5</sup>) GU n. L 336 del 29. 12. 1979, pag. 44.
- (<sup>6</sup>) Sono ugualmente esclusi i prodotti che contengono in piccola quantità dei frammenti visibili di carne.
- (<sup>7</sup>) Beneficiano della restituzione soltanto i pezzi disossati che non comprendono, integralmente o parzialmente, il fianchetto o/e il garretto.
- (<sup>8</sup>) L'importo di detta restituzione è subordinato al rispetto delle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 74/84 della Commissione (GU n. L 10 del 13. 1. 1984, pag. 32).
- (<sup>9</sup>) Per i prodotti che soddisfano alle condizioni definite dal regolamento (CEE) n. 2388/84 della Commissione (GU n. L 221 del 18. 8. 1984), la restituzione è di 116 ECU/100 kg di peso netto.
- (<sup>12</sup>) Ai sensi del presente regolamento, per « altri paesi terzi d'Asia » si intendono i paesi seguenti : Pakistan, Sri Lanka, Birmania, Thailandia, Vietnam, Indonesia, Filippine, Cina, Corea del Nord e Hong Kong.
- (<sup>13</sup>) Per i prodotti che soddisfano alle condizioni definite dal regolamento (CEE) n. 2388/84 della Commissione (GU n. L 221 del 18. 8. 1984), la restituzione è di 103 ECU/100 kg di peso netto.
- (<sup>14</sup>) Per i prodotti che soddisfano alle condizioni definite dal regolamento (CEE) n. 2388/84 della Commissione (GU n. L 221 del 18. 8. 1984), la restituzione è di 77 ECU/100 kg di peso netto.
- (<sup>15</sup>) La restituzione per le carni bovine in salamoia è concessa per il peso netto della carne, al netto del peso della salamoia.
- 

*NB:* In virtù dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 885/68 non sono concesse restituzioni per l'esportazione dei prodotti importati da paesi terzi e riesportati verso di essi.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2983/86 DELLA COMMISSIONE**

del 29 settembre 1986

**che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1579/86 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto comma,visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1449/86 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 17, paragrafo 2, quarto comma,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2727/75 e dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 1418/76 la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detti regolamenti ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione ;

considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio <sup>(5)</sup>, e dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1431/76 del Consiglio <sup>(6)</sup>, che definiscono, rispettivamente nel settore dei cereali e del riso, le norme generali relative alle concessioni delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri di fissazione del loro importo, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e della probabile evoluzione, da una parte, delle disponibilità di cereali, di riso e delle rotture di riso e dei loro prezzi sul mercato comunitario, e dall'altra dei prezzi dei cereali, del riso e delle rotture di riso e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale ; che, in virtù degli stessi articoli, occorre anche garantire ai mercati dei cereali e del riso una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale dal punto di vista dei prezzi e degli scambi, e tener conto inoltre dell'aspetto economico delle esportazioni previste nonché dell'opportunità di evitare perturbazioni sul mercato comunitario ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime di

importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso <sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1588/86 <sup>(8)</sup>, ha definito all'articolo 6 i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti ;considerando che è necessario tener conto, in base ai criteri previsti dal regolamento (CEE) n. 2744/75 dei prezzi e delle quantità dei prodotti presi in considerazione per il calcolo dell'elemento mobile del prelievo ; che, in virtù dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2744/75 e dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1077/68 della Commissione <sup>(9)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 2764/71 <sup>(10)</sup>, per alcuni prodotti occorre ridurre l'importo della restituzione all'esportazione dell'incidenza della restituzione alla produzione concessa per il prodotto di base ;

considerando che l'applicazione di tali modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei prodotti trasformati e degli alimenti composti a base di cereali e di riso conduce a fissare la restituzione ad un importo che compensi il divario tra i prezzi nella Comunità e quelli praticati sul mercato mondiale ;

considerando che la restituzione è calcolata tenendo conto del quantitativo di materia prima che determina l'elemento mobile del prelievo ; che per alcuni prodotti trasformati il quantitativo di materia prima utilizzata può variare a seconda dell'impiego finale del prodotto ; che a seconda del procedimento di fabbricazione utilizzato vengono ottenuti, oltre al prodotto principale, altri prodotti il cui quantitativo e il cui valore possono variare a seconda della natura e della qualità del prodotto principale che ci si propone di fabbricare ; che il cumulo delle restituzioni relative ai vari prodotti derivati da uno stesso prodotto di base potrebbe rendere possibili, in casi determinati, esportazioni verso i paesi terzi a prezzi inferiori ai corsi praticati sul mercato mondiale ; che di conseguenza per alcuni di tali prodotti, è opportuno limitare la restituzione ad un ammontare che consenta l'accesso al mercato mondiale, garantendo nello stesso tempo il rispetto degli obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati ;

considerando che è opportuno graduare la restituzione da accordare in funzione del contenuto, secondo i prodotti, in ceneri, in cellulosa greggia, in involucri, in proteine, in materie grasse o in amido, tale contenuto essendo particolarmente indicativo della quantità di prodotti di base realmente incorporata nel prodotto trasformato ;

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 29.<sup>(3)</sup> GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 1.<sup>(5)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.<sup>(6)</sup> GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 36.<sup>(7)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.<sup>(8)</sup> GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 47.<sup>(9)</sup> GU n. L 181 del 27. 7. 1968, pag. 1.<sup>(10)</sup> GU n. L 283 del 24. 12. 1971, pag. 30.

considerando che per quanto riguarda le radici di manioca ed altre radici e tuberi tropicali, nonché le loro farine, l'aspetto economico delle esportazioni prevedibili non rende necessaria al momento attuale, tenendo conto della natura e dell'origine dei prodotti, la fissazione di una restituzione all'esportazione; che, per alcuni prodotti trasformati a base di cereali, l'esiguità della partecipazione della Comunità al commercio mondiale, non rende necessaria, attualmente, la fissazione di una restituzione all'esportazione;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2806/71 della Commissione <sup>(1)</sup> ha stabilito le regole complementari relative alla concessione della restituzione all'esportazione per alcuni prodotti trasformati a base di cereali e di riso;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio <sup>(2)</sup>,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della

Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

considerando che la restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che l'articolo 275 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo prevede che possano essere concesse restituzioni all'esportazione verso il Portogallo; che, sulla base dell'esame della situazione e del livello dei prezzi, occorre non prevedere la fissazione di restituzioni all'esportazione verso il Portogallo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### *Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2727/75 e all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1418/76, soggetti al regolamento (CEE) n. 2744/75, sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Non è fissata alcuna restituzione all'esportazione verso il Portogallo.

#### *Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° ottobre 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 1986.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

<sup>(1)</sup> GU n. L 284 del 28. 12. 1971, pag. 9.

<sup>(2)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 settembre 1986, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

(ECU/t)

Numero di nomenclatura utilizzata per le restituzioni	Nomenclatura a testo semplificato	Ammontare delle restituzioni
11.01 C (I)	Farina d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,9 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,9 % in peso	194,60
11.01 C (II)	Farina d'orzo che non figura al numero 11.01 C (I)	—
11.01 D (I)	Farina d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 2,3 % in peso, il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1,8 % in peso, il cui tenore in umidità è inferiore od uguale a 11 % ed in cui la perossidasi è praticamente resa inattiva	193,30
11.01 D (II)	Farina d'avena che non figura al numero 11.01 D (I)	—
11.01 E (I)	Farina di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1,3 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,8 % in peso (7)	173,57
11.01 E (II)	Farina di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è superiore a 1,3 % e inferiore od uguale a 1,7 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1 % in peso (7)	148,78
11.01 E (III)	Farina di granturco che non figura al numero 11.01 E (I) e (II) (7)	—
11.01 F	Farina di riso	—
11.02 A III (a)	Semole e semolini d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, rapportato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,9 % in peso	201,08
11.02 A III (b)	Semole e semolini d'orzo che non figurano al numero 11.02 A III (a)	—
11.02 A IV (a)	Semole e semolini d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 2,3 % in peso ed il cui tenore in involucri è inferiore o uguale a 0,1 %, il cui tenore in umidità è inferiore od uguale all'11 % ed in cui la perossidasi è resa praticamente inattiva	193,30
11.02 A IV (b)	Semole e semolini d'avena che non figurano al numero 11.02 A IV (a)	—
11.02 A V (a)	Semole e semolini di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,9 % in peso e il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,6 % in peso (1) (8)	223,16
11.02 A V (b)	Semole e semolini di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 1,3 % in peso e il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,8 % in peso (1) (8)	173,57
11.02 A V (c)	Semole e semolini di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è superiore a 1,3 % e inferiore od uguale a 1,7 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1 % in peso (1) (8)	148,78
11.02 A VI	Semole e semolini di riso	—
11.02 B I a) 1 (aa)	Cereali mondati d'orzo (decorticati o pilati), il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale allo 0,9 % in peso (2)	194,60
11.02 B I a) 1 (bb)	Cereali mondati d'orzo (decorticati o pilati), che non figurano al n. 11.02 B I a) 1 (aa) (2)	—
11.02 B I a) 2 (aa)	Avena spuntata	—

		(ECU/t)
Numero di nomenclatura utilizzata per le restituzioni	Nomenclatura a testo semplificato	Ammontare delle restituzioni
11.02 B I a) 2 bb) (11)	Cereali mondati d'avena (decorticati o pilati) il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2,3 % in peso ed il cui tenore in involucri è inferiore od uguale allo 0,5 %, il cui tenore in umidità è inferiore od uguale all'11 % ed in cui la perossidasi è resa praticamente inattiva <sup>(2)</sup>	171,82
11.02 B I a) 2 bb) (22)	Cereali mondati d'avena (decorticati o pilati) che non figurano al numero 11.02 B I a) 2 bb) (11) <sup>(2)</sup>	—
11.02 B I b) 1 (aa)	Cereali d'orzo, mondati e tagliati o spezzati, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale allo 0,9 % in peso (detti « Grütze » o « Grutten ») <sup>(2)</sup>	194,60
11.02 B I b) 1 (bb)	Cereali d'orzo, mondati e tagliati o spezzati, che non figurano al numero 11.02 B I b) 1 (aa) (detti « Grütze » o « Grutten ») <sup>(2)</sup>	—
11.02 B I b) 2 (aa)	Cereali d'avena, mondati e tagliati o spezzati, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2,3 % in peso ed il cui tenore in involucri è inferiore od uguale allo 0,1 %, il cui tenore in umidità è inferiore od uguale all'11 % ed in cui la perossidasi è praticamente resa inattiva (detti « Grütze » o « Grutten ») <sup>(2)</sup>	182,56
11.02 B I b) 2 (bb)	Cereali d'avena, mondati e tagliati o spezzati, che non figurano sotto il numero 11.02 B I b) 2 (aa) (detti « Grütze » o « Grutten ») <sup>(2)</sup>	—
11.02 B II a) (1)	Cereali mondati di frumento (grano) (decorticati o pilati) non tagliati o spezzati <sup>(2)</sup>	—
11.02 B II c) (1)	Cereali di granturco, mondati e tagliati o spezzati, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,9 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,6 % in peso (detti « Grütze » o « Grutten ») <sup>(2) (8)</sup>	185,97
11.02 B II c) (a)	Cereali di granturco, mondati e tagliati o spezzati, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 1,3 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,8 % in peso (detti « Grütze » o « Grutten ») <sup>(2) (8)</sup>	142,58
11.02 C III (a)	Cereali perlati d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1 % in peso (senza talco) — prima categoria <sup>(3)</sup>	259,46
11.02 C III (b)	Cereali perlati d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1 % in peso (senza talco) — seconda categoria <sup>(3)</sup>	207,57
11.02 C IV	Cereali perlati d'avena <sup>(3)</sup>	—
11.02 D I	Cereali solamente spezzati di frumento	105,00
11.02 D II	Cereali solamente spezzati di segala	110,00
11.02 E I b) 1 (aa)	Fiocchi d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale allo 0,9 % in peso	194,60
11.02 E I b) 1 (bb)	Fiocchi d'orzo che non figurano al numero 11.02 E I b) 1 (aa)	—
11.02 E I b) 2 (aa)	Fiocchi d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2,3 % in peso, il cui tenore in involucri è inferiore od uguale allo 0,1 %, il cui tenore in umidità è inferiore od uguale al 12 % ed in cui la perissodasi è resa praticamente inattiva	214,78
11.02 E I b) 2 (bb)	Fiocchi d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2,3 % in peso, il cui tenore in involucri è uguale o superiore allo 0,1 % ed inferiore all'1,5 %, il cui tenore in umidità è inferiore od uguale al 12 % ed in cui la perissodasi è praticamente resa inattiva	171,82
11.02 E I b) 2 (cc)	Fiocchi d'avena che non figurano ai numeri 11.02 E I b) 2 (aa) e 11.02 E I b) 2 (bb)	—
ex 11.02 E II c) (1)	Fiocchi di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,9 % in peso e il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,7 % in peso	198,37

		(ECU/t)
Numero di nomenclatura utilizzata per le restituzioni	Nomenclatura a testo semplificato	Ammontare delle restituzioni
ex 11.02 E II c) (2)	Fiocchi di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 1,3 % in peso ed il tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,8 % in peso	161,17
ex 11.02 E II c) (3)	Fiocchi di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è superiore a 1,3 % e inferiore od uguale a 1,7 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1 % in peso	—
11.02 E II d) 1	Fiocchi di riso	—
11.02 F III	Agglomerati (« Pellets ») di orzo	—
11.02 F IV	Agglomerati (« Pellets ») di avena	—
11.02 F V	Agglomerati (« Pellets ») di granturco	—
11.02 G I	Germi di frumento (grano), anche sfarinati	29,30
11.02 G II	Germi di cereali, diversi da quelli di frumento (grano), anche sfarinati	31,00
11.07 A I a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	208,62
11.07 A II a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano) presentato sotto forma di farina	230,92
11.08 A I	Amido di granturco (*)	175,46
11.08 A II	Amido di riso (*)	289,99
11.08 A III	Amido di frumento (grano) (*)	213,84
11.08 A IV	Fecola di patate (*)	175,46
11.08 A V	Amido di cereali diversi dal granturco, dal riso e dal frumento (grano) e fecola diversa dalla fecola di patate (*)	—
11.09 A	Glutine di frumento, allo stato secco, il cui tenore in proteine, calcolato sulla materia secca, è uguale o superiore all'82 % in peso (N x 6,25)	260,48
17.02 B II a)	Glucosio e malto-destrina diversi dal glucosio contenente, allo stato secco, 99 % o più, in peso, di prodotto puro, presentato sotto forma di polvere cristallina bianca, anche agglomerata (*)	228,86
17.02 B II b)	Malto-destrina e sciroppo di malto-destrina, glucosio e sciroppo di glucosio contenenti allo stato secco, in peso, meno di 99 % di prodotto puro, presentati sotto forma diversa da quella di polvere cristallina bianca, anche agglomerata (*)	175,46
17.02 F II a)	Zuccheri e melassi, caramellati, diversi dagli zuccheri e melassi, caramellati, contenenti, in peso, allo stato secco, 50 % o più di saccarosio, in polvere, anche agglomerata	239,76
17.02 F II b)	Zuccheri e melassi, caramellati, diversi dagli zuccheri e melassi, caramellati, contenenti, in peso, allo stato secco, 50 % o più di saccarosio, presentati sotto forma diversa da quella di polvere	166,74
21.07 F II	Sciroppo di glucosio e sciroppo di malto-destrina, aromatizzati o colorati	175,46
23.02 A I a)	Crusche, staccature ed altri residui della vagliatura, della molitura o altre lavorazioni dei cereali, di granturco o di riso, il cui tenore in amido è inferiore od uguale a 35 % in peso	29,67
23.02 A I b) 2	Crusche, staccature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali, di granturco o di riso, il cui tenore in amido è superiore a 35 % in peso e che non hanno subito un processo di denaturazione, o che hanno subito un processo di denaturazione ed il cui tenore in amido è superiore a 45 % in peso	29,67
23.02 A II a)	Crusche, staccature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali diversi dal granturco e dal riso, il cui tenore in amido è inferiore od uguale a 28 % in peso, e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non eccede il 10 % in peso oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore a 1,5 % in peso	29,67
23.02 A II b)	Crusche, staccature ed altri residui della vagliatura, della molitura e di altre lavorazioni dei cereali diversi dal granturco e dal riso, che non figurano al numero 23.02 A II a)	29,67
23.03 A I.	Avanzi della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), il cui tenore in proteine, calcolato sulla materia secca, è uguale o superiore al 63 % in peso (N x 6,25)	87,18

- 
- (<sup>1</sup>) Beneficiano della restituzione all'esportazione le semole ed i semolini di granturco
- che hanno una percentuale non superiore al 30 % che passa attraverso un setaccio le cui maglie hanno una luce di 315 micron ;
  - che hanno una percentuale inferiore al 5 % di prodotto che passa attraverso un setaccio le cui maglie hanno una luce di 150 micron.
- (<sup>2</sup>) Cereali mondati sono i cereali che rispondono alla definizione di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 821/68 (GU n. L 149 del 29. 6. 1968, pag. 46).
- (<sup>3</sup>) Cereali perlati sono i cereali che rispondono alla definizione di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 821/68 (GU n. L 149 del 29. 6. 1968, pag. 46).
- (<sup>4</sup>) Tale prodotto di cui alla sottovoce tariffaria 17.02 B I beneficia, a norma del regolamento (CEE) n. 2730/75, della stessa restituzione all'esportazione prevista per il prodotto di cui alla sottovoce 17.02 B II.
- (<sup>5</sup>) La restituzione all'esportazione è concessa per i prodotti di cui alla presente sottovoce tariffaria aventi un tenore in peso di amido uguale o superiore all'85 %.
- (<sup>6</sup>) La restituzione all'esportazione è concessa per i prodotti di cui alla presente sottovoce tariffaria aventi un tenore in peso di amido uguale o superiore al 78 %.
- (<sup>7</sup>) Il metodo analitico utilizzato per la determinazione del tenore in sostanze grasse è quello ripreso nell'allegato I (procedura A) della direttiva 84/4/CEE (GU n. L 15 del 18. 1. 1984, pag. 28).
- (<sup>8</sup>) La procedura da seguire per la determinazione del tenore in sostanze grasse è la seguente :
- il campione dev'essere macinato in maniera tale che 90 % o più possa passare attraverso un setaccio con apertura di maglia di 500 microns e 100 % possa passare attraverso un setaccio con apertura di maglia di 1 000 microns,
  - il metodo analitico utilizzato è quello ripreso nell'allegato I (procedura A) della direttiva 84/4/CEE (GU n. L 15 del 18. 1. 1984, pag. 28).
-

## REGOLAMENTO (CEE) N. 2984/86 DELLA COMMISSIONE

del 29 settembre 1986

**che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1579/86 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto comma,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2727/75, la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione;

considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce nel settore dei cereali le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e ai criteri in base ai quali viene fissato il loro importo <sup>(3)</sup>, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e della probabile evoluzione, da una parte, delle disponibilità di cereali e dei relativi prezzi sul mercato comunitario, e, dall'altra, dei prezzi dei cereali e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale; che conformemente allo stesso articolo occorre anche garantire ai mercati dei cereali una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale dal punto di vista dei prezzi e degli scambi;

considerando che l'applicazione di tali modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei prodotti trasformati e degli alimenti composti a base di cereali porta a fissare la restituzione ad un importo che compensa il divario tra i prezzi nella Comunità e quelli praticati sul mercato mondiale;

considerando che in virtù dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2743/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime applicabile agli alimenti composti a base di cereali per gli animali <sup>(4)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 2560/77 <sup>(5)</sup>, la restituzione degli

alimenti composti a base di cereali deve essere determinata tenendo conto dei soli prodotti che entrano abitualmente nella fabbricazione degli alimenti composti e per i quali può essere fissata una restituzione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1913/69 della Commissione, del 29 settembre 1969, relativo alla concessione ed alla fissazione in anticipo della restituzione all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali <sup>(6)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 537/83 <sup>(7)</sup>, ha previsto che il calcolo della restituzione all'esportazione deve essere basato sulla media delle restituzioni concesse per i cereali di base più comunemente utilizzati, modificate in funzione del prezzo di entrata in vigore nel mese dell'esportazione e sul prelievo applicabile al granturco; che tale calcolo deve ugualmente tener conto del contenuto in prodotti cerealicoli; che è opportuno pertanto classificare, in vista di una semplificazione, gli alimenti composti in categorie e fissare la restituzione relativa a ciascuna categoria su base di una quantità di granturco rappresentativa del contenuto abituale dei prodotti cerealicoli contenuti in ognuna delle categorie in causa; che l'importo della restituzione deve d'altronde tener conto delle possibilità e delle condizioni di vendita dei prodotti in causa sul mercato mondiale, della necessità di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità e degli aspetti economici delle esportazioni;

considerando tuttavia che per la fissazione della restituzione è opportuno basarsi, per il momento, sulla differenza constatata, sul mercato comunitario e su quello mondiale, tra i costi delle materie prime generalmente utilizzate negli alimenti composti in questione; che in tal modo si può tener conto con maggior precisione della realtà economica delle esportazioni dei suddetti prodotti;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro composizione e destinazione; che per attuare tale differenziazione è opportuno utilizzare le zone di destinazione determinate nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 1124/77 della Commissione, del 27 maggio 1977, recante nuova delimitazione delle zone di destinazione per le restituzioni o i prelievi all'esportazione e per determinati titoli d'esportazione nei settori dei cereali e del riso <sup>(8)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 3817/85 <sup>(9)</sup>;

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 29.

<sup>(3)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.

<sup>(4)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 60.

<sup>(5)</sup> GU n. L 303 del 28. 11. 1977, pag. 1.

<sup>(6)</sup> GU n. L 246 del 30. 9. 1969, pag. 11.

<sup>(7)</sup> GU n. L 63 del 9. 3. 1983, pag. 10.

<sup>(8)</sup> GU n. L 134 del 28. 5. 1977, pag. 53.

<sup>(9)</sup> GU n. L 368 del 31. 12. 1985, pag. 16.

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime :

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio <sup>(1)</sup>,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente ;

considerando che la restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio ;

considerando che l'articolo 275 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo prevede che possano essere concesse restituzioni all'esportazione verso il Portogallo ; che, sulla base dell'esame della situazione e del livello dei

prezzi, occorre non prevedere la fissazione di restituzioni all'esportazione verso il Portogallo ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

#### *Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione degli alimenti composti contemplati dal regolamento (CEE) n. 2727/75 e soggetti al regolamento (CEE) n. 2743/75, sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Non è fissata alcuna restituzione all'esportazione verso il Portogallo.

#### *Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° ottobre 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 1986.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

<sup>(1)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 settembre 1986, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali

(ECU/tonnellata)

Numero della tariffa doganale comune	Specificazione speciale per la restituzione	Nomenclatura a testo semplificato	Ammontare delle restituzioni					
23.07 B I		<p>Preparazioni utilizzate nell'alimentazione degli animali di cui al regolamento (CEE) n. 2743/75, contenenti, isolatamente o congiuntamente, anche mescolati con altri prodotti, amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio delle sottovoci 17.02 B e 21.07 F II o prodotti lattiero-caseari (delle voci o sottovoci 04.01, 04.02, 04.03, 04.04, 17.02 A e 21.07 F I):</p> <p>il cui tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari è inferiore al 50 % ed il cui tenore in peso in prodotti cerealicoli <sup>(1)</sup> è:</p>						
	0510	— superiore al 5 % ed inferiore o uguale al 10 %	6,79 <sup>(2)</sup>	6,65 <sup>(2) (3)</sup>	— <sup>(4)</sup>	6,79 <sup>(5)</sup>	6,65 <sup>(3) (5)</sup>	
	1010	— superiore al 10 % ed inferiore o uguale al 20 %	13,58 <sup>(2)</sup>	13,31 <sup>(2) (3)</sup>	— <sup>(4)</sup>	13,58 <sup>(5)</sup>	13,31 <sup>(3) (5)</sup>	
	2010	— superiore al 20 % ed inferiore o uguale al 30 %	27,16 <sup>(2)</sup>	26,62 <sup>(2) (3)</sup>	— <sup>(4)</sup>	27,16 <sup>(5)</sup>	26,62 <sup>(3) (5)</sup>	
	3010	— superiore al 30 % ed inferiore o uguale al 40 %	40,74 <sup>(2)</sup>	39,92 <sup>(2) (3)</sup>	— <sup>(4)</sup>	40,74 <sup>(5)</sup>	39,92 <sup>(3) (5)</sup>	
	4010	— superiore al 40 % ed inferiore o uguale al 50 %	54,32 <sup>(2)</sup>	53,23 <sup>(2) (3)</sup>	— <sup>(4)</sup>	54,32 <sup>(5)</sup>	53,23 <sup>(3) (5)</sup>	
	5010	— superiore al 50 % ed inferiore o uguale al 60 %	67,90 <sup>(2)</sup>	66,54 <sup>(2) (3)</sup>	— <sup>(4)</sup>	67,90 <sup>(5)</sup>	66,54 <sup>(3) (5)</sup>	
	6010	— superiore al 60 % ed inferiore o uguale al 70 %	81,48 <sup>(2)</sup>	79,85 <sup>(2) (3)</sup>	— <sup>(4)</sup>	169,04 <sup>(5)</sup>	169,04 <sup>(3) (5)</sup>	
	7010	— superiore al 70 %	88,89 <sup>(2)</sup>	87,11 <sup>(2) (3)</sup>	— <sup>(4)</sup>	169,04 <sup>(5)</sup>	169,04 <sup>(3) (5)</sup>	

<sup>(1)</sup> Sono considerati prodotti cerealicoli, i prodotti ripresi al capitolo 10 ed alle voci 11.01 ed 11.02 (eccezione fatta per la sottovoce 11.02 G) della tariffa doganale comune.

<sup>(2)</sup> Per esportazioni verso le zone A, B, C, escluso lo Yemen del Nord, D e E definite nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 1124/77, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 501/85.

<sup>(3)</sup> Contenuto minimo di granturco e/o di sorgo superiore a : 0510 : 5 % ; 1010 : 10 % ; 2010 : 20 % ; 3010 : 30 % ; 4010 : 40 % ; 5010 : 50 % ; 6010 : 60 % ; 7010 : 60 %.

Qualora tale contenuto minimo sia rispettato, tali restituzioni, su richiesta dell'interessato, sono applicabili anche nel caso in cui il tenore di prodotti cerealicoli superi il tenore massimo previsto alla stessa linea.

<sup>(4)</sup> Per esportazioni verso gli altri paesi terzi.

<sup>(5)</sup> Per le esportazioni verso lo Yemen del Nord.

## II

*(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)*

## COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 1° agosto 1986

**che modifica la decisione 86/190/CEE relativa a misure transitorie concernenti il meccanismo complementare applicabile agli scambi**

(86/470/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 90, paragrafo 1, e l'articolo 257, paragrafo 1,

considerando che la decisione 86/190/CEE della Commissione<sup>(1)</sup> ha previsto, per quanto concerne il meccanismo complementare applicabile agli scambi dei prodotti del settore vitivinicolo, disposizioni in via transitoria sino al 30 giugno 1986; che, per evitare perturbazione del commercio, è necessario prorogare la suddetta data;

considerando che il comitato di gestione dei vini non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Nell'articolo 1, paragrafo 2, della decisione 86/190/CEE la data del 30 giugno 1986 è sostituita dalla data del 23 dicembre 1986.

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 1° agosto 1986.

*Per la Commissione*

Lorenzo NATALI

*Vicepresidente*

<sup>(1)</sup> GU n. L 140 del 27. 5. 1986, pag. 31.

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 5 settembre 1986

relativa al programma di orientamento della flotta peschereccia per il 1986,  
presentato dalla Spagna in conformità del regolamento (CEE) n. 2908/83

(Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede)

(86/471/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2908/83 del Consiglio, del 4 ottobre 1983, che istituisce un'azione comune di ristrutturazione, ammodernamento e sviluppo del settore della pesca e di sviluppo del settore dell'acquicoltura<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3733/85<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5,

considerando che il governo spagnolo ha notificato il 12 aprile 1986 un programma ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2908/83, in appresso denominato « il programma », che ha comunicato, il 30 aprile e il 5 maggio 1986, le ultime informazioni complementari concernenti tale programma;

considerando che il programma contiene i dati stabiliti all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2908/83 e che la sua durata è conforme all'articolo 3, paragrafo 1, di tale regolamento;

considerando che la flotta peschereccia spagnola presenta un notevole grado di invecchiamento e che è pertanto opportuno procedere ad un suo parziale rinnovo; che, a causa delle incertezze che sussistono per quanto riguarda le future disponibilità delle risorse alieutiche sia nelle acque comunitarie che nelle acque extracomunitarie, tale rinnovo esige, in particolare, una riduzione delle capacità di pesca ed un controllo costante di tale riduzione che deve essere operata in funzione del ritmo di ritiro — diretto o indiretto di unità ormai obsolete e ancora in attività;

considerando che, tenuto conto delle possibilità di produzione, delle misure di conservazione e di gestione di

risorse alieutiche, del fabbisogno dei prodotti in causa e degli orientamenti della politica comune della pesca, il programma può costituire il quadro adeguato per la presentazione, nel 1986, dei progetti atti a beneficiare del contributo finanziario della Comunità;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le strutture della pesca,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Il programma di orientamento della flotta da pesca, applicabile fino al 31 dicembre 1986, comunicato dal governo spagnolo il 12 aprile 1986 e completato da ultimo il 30 aprile e il 5 maggio 1986, i cui elementi essenziali figurano nell'allegato I, è approvato con riserva delle disposizioni dell'allegato II.

*Articolo 2*

Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 5 settembre 1986.

*Per la Commissione*

António CARDOSO E CUNHA

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 290 del 22. 10. 1983, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 361 del 31. 12. 1985, pag. 78.

## ALLEGATO I

## ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGRAMMA DI ORIENTAMENTO PER I SETTORI DELLA FLOTTA PESCHERECCIA ELABORATO DAL GOVERNO SPAGNOLO NEL QUADRO DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 2908/83

## 1. Oggetto del programma

Ristrutturazione della flotta da pesca per adeguarne le capacità alle risorse alieutiche disponibili.

## 2. Delimitazione della zona interessata dal programma

Il territorio continentale della Spagna, le isole Baleari e le Canarie.

## 3. Durata del programma

Il programma è valido solo per il 1986. Esso comprende però le misure adottate nel 1985 per quanto riguarda la ristrutturazione della flotta.

## 4. Obiettivi del programma

Il programma è volto alla realizzazione dei seguenti obiettivi :

- ristrutturazione della flotta mediante riduzione delle capacità di pesca attuali onde tener conto delle risorse disponibili sia nelle acque che rientrano nella giurisdizione della Spagna, sia nelle acque dei paesi terzi ;
- rinnovo parziale della flotta, unito al ritiro di unità obsolete ancora in attività e ripartizione razionale dei ritiri dell'intero territorio della Spagna e delle isole ;
- riduzione dei costi di gestione grazie alla messa in servizio di unità adatte sul piano tecnologico ;
- miglioramento della sicurezza degli equipaggi e delle condizioni di lavoro a bordo.

## 5. Mezzi proposti per realizzare tali obiettivi

## 5.1. Per la costruzione di navi da pesca

- fissazione a 667 407 tsl e a 2 617 478 CV la stazza globale e la potenza totale che dovrà avere la flotta spagnola alla fine del programma ; ciò corrisponde ad una diminuzione di circa 11 500 tsl e di 18 600 CV rispetto alla situazione al 1° gennaio 1986 ;
- controllo del numero di navi entrate a far parte della flotta, che dovrà essere compensato dal ritiro di altre unità aventi globalmente una stazza almeno equivalente ;
- ritiro definitivo, senza sostituzione, di una parte della flotta grazie all'applicazione di un sistema di premi di ritiro conformemente alla direttiva 515/83/CEE.

## 5.2. Per l'ammodernamento delle navi da pesca

Incentivare l'ammodernamento o la riconversione dei pescherecci onde pervenire :

- alla razionalizzazione e all'ammodernamento delle operazioni di pesca ;
- al miglioramento delle condizioni di sicurezza a bordo ;
- ad una più razionale utilizzazione del carburante ;
- al miglioramento del trattamento dei pesci catturati e delle condizioni di conservazione e di deposito a bordo dei pescherecci.

## 6. Previsioni relative agli obiettivi di cui al punto 4

		tsl	CV
Situazione iniziale al 1° gennaio 1986		678 888	2 636 057
Navi autorizzate prima dell'adesione (R.D. 2161/84)	ingressi in flotta	29 927	93 344
	ritiri dalla flotta	— 34 267	— 90 859
Programma 1986 (R.D. 2339/85)	ingressi in flotta	8 500	34 093
	ritiri dalla flotta	— 9 641	— 36 357
Direttiva 83/515/CEE		— 6 000	— 18 800
Capacità della flotta al 1° gennaio 1987		667 407	2 617 478
Diminuzione netta		— 11 481	— 18 579

Le 8 500 tsl da costruire si ripartiscono tra i vari tipi di pesca nel modo seguente :

	Reti a strascico per pesce fresco	Reti a strascico per pesce da congelare	Superficie	Sciabiche	Totale
<b>Pescherecci da costruire</b>					
Numero	36	19	13	32	100
tsl	2 460	2 960	960	2 120	8 500
CV	8 951	8 051	7 000	10 091	34 093

7. Previsioni di investimento

(in milioni ECU)

Costruzione	64
Ammodernamento	9
<b>Totale</b>	<b>73</b>

L'importo sopra indicato corrisponde agli investimenti necessari per la costruzione e l'ammodernamento di pescherecci di lunghezza compresa fra 9 e 33 metri, previsti dal R.D. 2339/85.

*ALLEGATO II***CONCLUSIONI FINALI**

1. La Commissione constata che il programma presentato dal governo spagnolo, che costituisce il quadro in cui dovranno inserirsi gli interventi finanziari comunitari o nazionali nel 1986, rappresenta un primo tentativo di ristrutturazione a breve termine della flotta, volto, da un lato, ad adeguarne le capacità alle prevedibili possibilità di cattura, e, dall'altro, ad assicurare al settore della pesca condizioni economiche soddisfacenti migliorando il reddito della popolazione occupata in tale settore.
2. La Commissione approva l'obiettivo delle autorità spagnole di pervenire, a conclusione del programma, ad una capacità globale della flotta inferiore di 11 500 tsl e di 18 600 CV alla capacità esistente al 1° gennaio 1986. Essa ritiene tuttavia che la realizzazione del programma dovrà essere accompagnata da una continua sorveglianza sia delle iniziative di costruzione di nuovi pescherecci, sia di quelle di ammodernamento della flotta esistente, in particolare ove queste comportano un aumento della potenza motrice. L'obiettivo è di esercitare un controllo rigoroso e costante del ritmo di attuazione degli investimenti e della conformità al piano di ritiro previsto.
3. La Commissione constata che è stato messo in vigore in Spagna un regime in materia di cessazione definitiva dell'attività ai sensi della direttiva 83/515/CEE. In applicazione di questo regime, si prevede il ritiro definitivo di 6 000 tsl.

La Commissione ritiene indispensabile che tale ritiro abbia effettivamente luogo entro la fine del programma: la realizzazione dell'obiettivo indicato al punto 2 è infatti subordinata a questo ritiro.

4. La Commissione osserva che il programma intende promuovere il rinnovo di una parte della flotta che esercita la pesca nelle acque dei paesi terzi. Essa tiene a sottolineare che le autorità spagnole dovranno tener conto del fatto che, a causa delle incertezze che sussistono per quanto riguarda le future disponibilità delle risorse — che dipenderanno dagli accordi che verranno stipulati con i paesi terzi interessati — occorre evitare qualsiasi aumento delle capacità di questa sezione della flotta.
5. La Commissione osserva che la Spagna applica già alcune misure di conservazione e di gestione delle risorse alieutiche, ma ritiene che tale sistema debba fondarsi su una quantità appropriata di dati scientifici — oggigiorno disponibili invece in numero insufficiente — in merito alla situazione e all'evoluzione prevedibile delle risorse stesse.

Questa insufficienza di elementi informativi, che impone di procedere con grande cautela e limita attualmente l'azione della Comunità per un sostanziale rinnovamento del potenziale produttivo, dovrebbe essere colmata quanto prima, se si vuole attuare una politica coerente di gestione delle risorse.

A partire dal 1987, infatti, ogni nuova programmazione degli investimenti dovrà essere basata su dati significativi e pertinenti, ricavati da studi scientifici che le autorità spagnole dovrebbero pertanto incentivare con la massima urgenza.

6. La Commissione rammenta che le previsioni d'investimento contenute nel presente programma lasciano impregiudicata ogni futura decisione della CEE in materia di partecipazione finanziaria e non prefigurano l'evoluzione degli aspetti strutturali della politica comune della pesca dopo il 1986.

**DECISIONE DELLA COMMISSIONE**

del 10 settembre 1986

**che stabilisce il modello del certificato sanitario per i prodotti a base di carne in provenienza dall'Argentina e dall'Uruguay**

(86/472/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 77/99/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, relativa ai problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari dei prodotti a base di carne<sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85<sup>(2)</sup>, in particolare dall'articolo 17,

considerando che, a norma dell'articolo 17 della direttiva 77/99/CEE, la Commissione stabilisce il modello del certificato sanitario che accompagna i prodotti a base di carne importati nella Comunità;

considerando che la presente decisione si basa sullo stato attuale della regolamentazione comunitaria applicabile alle importazioni in provenienza dai paesi terzi; che bisogna riesaminare questa decisione non appena la suddetta regolamentazione sarà modificata o completata;

considerando che le importazioni di prodotti a base di carne in provenienza dai paesi terzi restano soggette ad altre normative veterinarie, in particolare in materia di polizia sanitaria, nel rispetto delle disposizioni generali del trattato;

considerando che finora in Argentina e in Uruguay sono stati effettuati controlli in loco a cura di esperti veterinari degli Stati membri e della Comunità;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Il certificato sanitario che deve accompagnare i prodotti a base di carne in provenienza dall'Argentina e dall'Uruguay deve essere conforme al modello fissato nell'allegato.

*Articolo 2*

La presente decisione sarà riesaminata dopo l'adozione della nuova regolamentazione applicabile ai paesi terzi per i prodotti in questione.

*Articolo 3*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 settembre 1986.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*<sup>(1)</sup> GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 85.<sup>(2)</sup> GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8.

## ALLEGATO

## CERTIFICATO SANITARIO

relativo ai prodotti di carne <sup>(1)</sup> provenienti dall'Argentina e dall'Uruguay

Destinati a .....

(nome dello Stato membro della CEE)

N. ....<sup>(2)</sup>

Paese speditore : .....

Ministero : .....

Servizio : .....

Rif. <sup>(2)</sup> : .....

## I. Identificazione dei prodotti a base di carne

Prodotti preparati con carni bovine

Natura dei prodotti : .....

Natura del condizionamento : .....

Numero delle parti o delle unità dell'imballaggio : .....

Temperatura d'immagazzinaggio e trasporto <sup>(3)</sup> :Durata di conservazione <sup>(3)</sup> : .....

Peso netto : .....

## II. Provenienza dei prodotti a base di carne

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario dello (degli) stabilimento(i) riconosciuto(i) a norma delle disposizioni delle direttive 64/433/CEE <sup>(4)</sup> o 72/462/CEE del Consiglio <sup>(5)</sup> :

.....

.....

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario dello (degli) stabilimento(i) di trasformazione autorizzato(i) : .....

.....

.....

## III. Destinazione dei prodotti a base di carne

I prodotti a base di carne sono spediti da : .....

(luogo di spedizione)

a : .....

(paese destinatario)

Con il seguente mezzo di trasporto <sup>(6)</sup> : .....

Nome e indirizzo dello speditore : .....

.....

Nome e indirizzo del destinatario : .....

.....


<sup>(1)</sup> Carni bovine cotte, congelate, sottoposte a trattamento termico ad una temperatura al centro pari a 80 °C almeno o conserve di carni bovine che abbiano subito un trattamento termico completo.<sup>(2)</sup> Facoltativo.<sup>(3)</sup> Completare in caso di prodotti a base di carne che non abbiano subito un trattamento completo.<sup>(4)</sup> GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 2012/64.<sup>(5)</sup> GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.<sup>(6)</sup> Per i vagoni ed i camion indicare il numero d'immatricolazione, per gli aerei il numero di volo e per le navi il nome.

**IV. Attestato sanitario <sup>(1)</sup>**

Il sottoscritto veterinario ufficiale certifica :

- a) che le carni bovine sopraindicate, utilizzate per la preparazione dei prodotti a base di carne sono state ottenute, trasportate ed immagazzinate conformemente alle disposizioni della direttiva 64/433/CEE o 72/462/CEE ;
- b) che le carni bovine utilizzate per la preparazione dei prodotti a base di carne sopraindicati provengono da uno stabilimento (da stabilimenti) riconosciuto(i) (i) alle disposizioni delle direttive 64/433/CEE o 72/462/CEE ;
- c) che detti prodotti sono stati preparati in uno stabilimento di trasformazione riconosciuto dalla Comunità ;
- d) che i veicoli ed attrezzi di trasporto, nonché le condizioni di carico della presente spedizione, sono conformi ai requisiti igienici definiti dalla regolamentazione comunitaria ;
- e) che la presente spedizione è composta di carni bovine cotte congelate e/o conserve di carni bovine <sup>(2)</sup>.

Fatto a ....., il .....  
(luogo) (data)



.....  
Firma  
(nome in lettere capitali)

<sup>(1)</sup> Tale attestato non si riferisce alle condizioni di polizia sanitaria.

<sup>(2)</sup> Cancellare la menzione superflua.

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 10 settembre 1986

recante l'elenco degli stabilimenti dell'Uruguay in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione di prodotti a base di carne nella Comunità

(86/473/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 77/99/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne<sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 17, paragrafo 1,

considerando che, in applicazione dell'articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 77/99/CEE, si deve stabilire la lista degli stabilimenti nei paesi terzi autorizzati all'importazione di prodotti a base di carne verso la Comunità; che tali stabilimenti devono corrispondere alle condizioni previste nell'allegato della suddetta direttiva;

considerando che l'Uruguay ha trasmesso un elenco degli stabilimenti autorizzati all'esportazione verso la Comunità di carni bovine in scatola che hanno subito un trattamento termico completo o di carni bovine cotte e congelate che hanno subito un trattamento termico a una temperatura a cuore di almeno 80 °C;

considerando che per tali stabilimenti è stato accertato, mediante missione comunitaria in loco, che essi offrono sufficienti garanzie igieniche e possono pertanto essere inclusi nel primo elenco, stabilito conformemente all'articolo 17, paragrafo 1, della suddetta direttiva, degli stabilimenti in provenienza dai quali può essere autorizzata l'importazione di prodotti a base di carne;

considerando che la presente decisione si basa sullo stato attuale della regolamentazione comunitaria applicabile alle importazioni in provenienza dai paesi terzi; che bisogna quindi riesaminare questa decisione non appena la suddetta regolamentazione sarà modificata o completata;

considerando inoltre che in conformità all'articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 77/99/CEE, le disposizioni applicate altrove dagli Stati membri alle importazioni di prodotti a base di carne, in provenienza dai paesi terzi, non devono essere più favorevoli di quelle che regolano gli scambi intracomunitari; e che a tale riguardo è necessario ricordare che le importazioni di prodotti a base di carne, in provenienza da stabilimenti che figurano sulla lista annessa alla presente decisione, restano sottomesse ad

altre regolamentazioni veterinarie, sia in materia di polizia sanitaria che al rispetto delle disposizioni generali del trattato;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

1. Gli Stati membri non possono autorizzare l'importazione di prodotti a base di carne dell'Uruguay che in provenienza degli stabilimenti che figurano all'allegato e conformemente al detto allegato.
2. I prodotti a base di carne previsti al paragrafo 1 devono essere preparati da carni fresche che provengono da stabilimenti autorizzati in conformità alle disposizioni delle direttive 64/433/CEE<sup>(3)</sup> o 72/462/CEE del Consiglio<sup>(4)</sup>.
3. Le importazioni in provenienza dagli stabilimenti di cui al paragrafo 1 restano soggette anche a altre disposizioni in campo veterinario, particolarmente in materia di polizia sanitaria.

*Articolo 2*

La presente decisione è applicabile a decorrere dal 15 settembre 1986.

*Articolo 3*

La presente decisione sarà riesaminata e, se del caso, modificata anteriormente al 16 aprile 1987.

*Articolo 4*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 settembre 1986.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*<sup>(1)</sup> GU n. L 26 del 31. 12. 1977, pag. 85.<sup>(2)</sup> GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8.<sup>(3)</sup> GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 2012/64.<sup>(4)</sup> GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.

*ALLEGATO***ELENCO DEGLI STABILIMENTI**

Numero d'autorizzazione	Stabilimento	Indirizzo
2 <sup>(1)</sup>	Frigorífico Colonia	Tarariras, Colonia
8 <sup>(2)</sup>	Frigorífico Canelónes	Canelones, Canelones
35 <sup>(2)</sup>	Delta Brands Uruguay	Pando, Canelones

<sup>(1)</sup> Solamente carni bovine cotte congelate che hanno subito un trattamento termico a una temperatura a cuore d'almeno 80 °C.

<sup>(2)</sup> Solamente carne bovina in scatola che ha subito un trattamento termico completo.

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'11 settembre 1986

relativa all'attuazione dei controlli sul posto effettuati nel quadro del regime applicabile alle importazioni di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi

(86/474/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi<sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5,

vista la direttiva 77/96/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente la ricerca delle trichine all'importazione dei paesi terzi di carni fresche provenienti da animali domestici della specie suina<sup>(3)</sup>, modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85, in particolare l'articolo 6,

considerando che, con la decisione 83/196/CEE dell'8 aprile 1983, relativa ai controlli sul posto effettuati nel quadro del regime applicabile alle importazioni di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi<sup>(4)</sup>, la Commissione ha fissato in maniera provvisoria le modalità dei controlli comunitari; che, vista l'esperienza soddisfacente acquisita nel corso dei controlli in luogo, è necessario stabilire definitivamente le modalità di tali controlli;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

1. Sotto la direzione della Commissione, esperti veterinari degli Stati membri e della Commissione effettuano controlli di polizia sanitaria sul posto intesi ad accertare l'effettiva applicazione delle disposizioni della direttiva 74/462/CEE, in particolare dell'articolo 3, paragrafo 2. Tali controlli vengono effettuati ogni tre anni in ciascuno

<sup>(1)</sup> GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.

<sup>(2)</sup> GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8.

<sup>(3)</sup> GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 67.

<sup>(4)</sup> GU n. L 108 del 26. 4. 1983, pag. 18.

dei paesi indicati nell'elenco stabilito in conformità dell'articolo 3, paragrafo 1, della stessa direttiva.

Tuttavia, se motivi di ordine sanitario lo giustificano, la Commissione può, previa consultazione degli Stati membri nell'ambito del comitato veterinario permanente, rinviare o anticipare determinati controlli ovvero effettuare controlli supplementari.

2. Sotto la direzione della Commissione, esperti veterinari degli Stati membri e della Commissione effettuano nel paese terzo o nei paesi terzi interessati un controllo di polizia sanitaria sul posto prima che venga presentata al comitato veterinario permanente una proposta di decisione intesa a completare l'elenco stabilito in conformità dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 72/462/CEE.

3. A richiesta, in particolare, di uno Stato membro, sotto la direzione della Commissione, esperti veterinari degli Stati membri e della Commissione possono effettuare nel paese o nei paesi terzi interessati un controllo di polizia sanitaria sul posto prima che venga presentata al comitato veterinario permanente una proposta di decisione:

- intesa a modificare l'elenco stabilito in conformità dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 72/462/CEE,
- intesa ad autorizzare la ripresa delle importazioni di animali o di carni fresche in conformità dell'articolo 28, paragrafo 4, della direttiva 72/462/CEE,
- relativa alle misure da adottare qualora i risultati di un controllo di polizia sanitaria all'importazione di bovini o di suini ai sensi dell'articolo 12 della direttiva 72/462/CEE o di carni fresche ai sensi degli articoli 23 e 24 della stessa direttiva o qualsiasi altra indicazione pervenuta alla Commissione rivelino che le disposizioni di detta direttiva o le relative misure di applicazione non sono più rispettate o rimettono in causa il mantenimento dell'autorizzazione.

*Articolo 2*

1. Sotto la direzione della Commissione, esperti veterinari degli Stati membri e della Commissione effettuano controlli sanitari sul posto intesi ad accertare l'effettiva applicazione delle disposizioni della direttiva 72/462/CEE, in particolare dell'articolo 4, paragrafi 2 e 3, nonché della direttiva 77/96/CEE. Tali controlli vengono effettuati almeno una volta all'anno in ogni macello, labora-

torio di sezionamento o deposito frigorifero situato fuori di un macello o di un laboratorio di sezionamento, compresi in uno degli elenchi stabiliti in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 72/462/CEE o dell'articolo 4 della direttiva 77/96/CEE.

Tuttavia, se motivi sanitari lo giustificano, la Commissione può, previa consultazione degli Stati membri nell'ambito del comitato veterinario permanente:

- rinviare o anticipare determinati controlli ovvero effettuare controlli supplementari;
- sostituire detti controlli sistematici con dei controlli per sondaggio.

2. Sotto la direzione della Commissione, esperti veterinari degli Stati membri e della Commissione possono effettuare nello stabilimento o negli stabilimenti interessati un controllo sanitario sul posto prima che venga presentata al comitato veterinario permanente una proposta di decisione intesa a completare uno degli elenchi stabiliti in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 72/462/CEE o dell'articolo 4 della direttiva 77/96/CEE.

3. A richiesta, in particolare, di uno Stato membro, sotto la direzione della Commissione, esperti veterinari degli Stati membri e della Commissione possono effettuare nello stabilimento o negli stabilimenti interessati un controllo sanitario sul posto prima che venga presentata al comitato veterinario permanente una proposta di decisione:

- intesa a modificare uno degli elenchi stabiliti in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 72/462/CEE o dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 77/96/CEE,
- relativa alle misure da adottare qualora i risultati del controllo sanitario effettuato all'importazione in conformità dell'articolo 24 della direttiva 72/462/CEE o qualsiasi altra indicazione pervenuta alla Commissione rivelino che le disposizioni delle direttive 72/462/CEE e 77/96/CEE o le relative misure di applicazione non sono più rispettate o rimettono in causa il mantenimento dell'autorizzazione.

#### Articolo 3

La Commissione decide, caso per caso, se necessario previa consultazione degli Stati membri, in merito al numero e alla qualifica degli esperti veterinari da essa incaricati dei controlli di cui agli articoli 1, 2 e 4. Almeno un esperto degli Stati membri partecipa alle missioni destinate ad effettuare i controlli previsti dagli articoli 1, 2 e 4, paragrafo 2.

#### Articolo 4

1. I controlli previsti agli articoli 1 e 2 possono essere effettuati da esperti veterinari distaccati sul posto per una durata massima di tre anni.

2. Almeno una volta all'anno essi sono assistiti da altri esperti veterinari, per l'effettuazione di una parte dei controlli previsti.

#### Articolo 5

1. Gli esperti veterinari degli Stati membri, che sono designati dalla Commissione in applicazione dell'articolo 5, terzo comma, della direttiva 72/462/CEE, agiscono sotto la direzione della Commissione. Essi non possono in alcun caso fare uso a fini personali delle informazioni di cui siano venuti a conoscenza in occasione dei controlli ovvero divulgarle a persone estranee ai servizi competenti.

2. Le spese di viaggio e di soggiorno degli esperti veterinari degli Stati membri sono sostenute dalla Commissione, in conformità della regolamentazione vigente in materia di rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno alle persone non appartenenti alla Commissione e da essa invitate in qualità di esperti.

#### Articolo 6

La Commissione informa gli Stati membri, nell'ambito del comitato veterinario permanente, mediante relazioni scritte, sui risultati dei controlli, in particolare qualora questi indichino che occorre modificare o completare, conformemente alla procedura prevista dall'articolo 30 della direttiva 72/462/CEE, l'elenco o gli elenchi previsti dall'articolo 3, paragrafo 1, e dall'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 72/462/CEE o dall'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 77/96/CEE.

In casi urgenti gli Stati membri possono essere informati verbalmente o mediante telex.

#### Articolo 7

La presente decisione è riesaminata anteriormente al 1° gennaio 1992.

#### Articolo 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11 settembre 1986.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

**DECISIONE DELLA COMMISSIONE**

del 12 settembre 1986

che fissa l'importo delle risorse proprie IVA, di cui è debitrice la Repubblica federale di Germania per l'esercizio 1984, inerente alle operazioni di cui alla ventesima direttiva 85/361/CEE del Consiglio in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari — Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto: deroghe relative agli aiuti speciali corrisposti ad alcuni agricoltori a titolo di compensazione per lo smantellamento degli importi compensativi monetari applicabili a taluni prodotti agricoli

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(86/475/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la ventesima direttiva 85/361/CEE del Consiglio, del 16 luglio 1985, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari — Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto: deroghe relative agli aiuti speciali corrisposti ad alcuni agricoltori a titolo di compensazione per lo smantellamento degli importi compensativi monetari applicabili ad alcuni prodotti agricoli<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 5,

considerando che in conformità delle disposizioni di tale direttiva, la Repubblica federale di Germania è autorizzata ad utilizzare l'imposta sul valore aggiunto come strumento per accordare un aiuto speciale agli agricoltori, a condizione che non vi sia alcuna incidenza sulle risorse proprie provenienti dall'IVA;

considerando che, per l'esercizio 1984, è opportuno aumentare le entrate nette provenienti dall'IVA da prendere in conto in conformità dell'articolo 6 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 2892/77 del Consiglio, del 19 dicembre 1977, per l'applicazione alle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto della decisione del 21 aprile 1970 relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie della Comunità<sup>(2)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3735/85<sup>(3)</sup>, di 1 591 milioni di DM;

considerando che l'aliquota media ponderata contemplata da detto articolo è pari al 12,5102 % per l'esercizio 1984 e può subire ulteriori modifiche;

considerando che l'aliquota delle risorse proprie IVA fissata per l'esercizio 1984 è dell'1 %;

considerando che il comitato consultivo delle risorse proprie è stato consultato sulla presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

L'importo delle risorse proprie provenienti dall'IVA di cui la Repubblica federale di Germania è debitrice per l'esercizio 1984, conformemente all'articolo 5 della direttiva 85/361/CEE, ammonta a 127,2 milioni di DM.

*Articolo 2*

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 settembre 1986.

*Per la Commissione*

Henning CHRISTOPHERSEN

*Vicepresidente*<sup>(1)</sup> GU n. L 192 del 24. 7. 1985, pag. 18.<sup>(2)</sup> GU n. L 336 del 27. 12. 1977, pag. 8.<sup>(3)</sup> GU n. L 356 del 31. 12. 1985, pag. 1.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

LA SITUAZIONE DELL'AGRICOLTURA NELLA COMUNITÀ

RELAZIONE 1985

**Publicata in connessione con la «Diciannovesima Relazione generale sull'attività delle Comunità europee»**

Il presente documento costituisce la undicesima versione pubblicata della Relazione annuale sulla situazione dell'agricoltura nella Comunità. Esso contiene analisi e statistiche della situazione generale (clima economico, mercato mondiale), dei fattori di produzione, delle strutture e della situazione dei mercati di diversi prodotti agricoli, nonché degli ostacoli al mercato comune agricolo, della posizione dei consumatori e produttori e degli aspetti finanziari. Sono parimenti trattate le prospettive generali e quelle dei mercati dei prodotti agricoli.

439 pagine, 11 grafici

Publicato in: danese, francese, greco, inglese, italiano, olandese e tedesco

N. di catalogo: CB-44-85-670-IT-C ISBN 92-825-5796-0

Prezzi al pubblico nel Lussemburgo, IVA esclusa:

22,28 ECU 1 000 FB 33 400 Lit



UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE  
L-2985 Lussemburgo

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

DOCUMENTO

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE

Decima relazione annuale (1984)

Istituito nel 1975, il FESR è un fondo strutturale comunitario destinato a correggere i principali squilibri regionali della Comunità. È per questo che gli aiuti del FESR vengono concessi a quelle zone e regioni che presentano degli squilibri dovuti in particolare alla prevalenza delle attività agricole, alle trasformazioni industriali o ad una sottoccupazione strutturale. Queste regioni vengono definite di comune accordo con gli Stati membri e coincidono in genere con le zone che beneficiano già degli aiuti nazionali a finalità regionale, autorizzati dalla Commissione ai sensi degli articoli 92 e 94 del trattato CEE. Il FESR interviene infatti mediante la concessione di sovvenzioni, al fine di sostenere e completare gli sforzi nazionali in favore dello sviluppo regionale.

122 pagine      ISBN 92-825-5877-0      CB-45-85-195-IT-C

Pubblicato in: danese, francese, greco, inglese, italiano, olandese e tedesco

Prezzi al pubblico in Lussemburgo, IVA esclusa:

450 FB      15 000 Lit



UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE  
L-2985 Lussemburgo

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

DOCUMENT

**COMPÉTITION EUROPÉENNE ET COOPÉRATION ENTRE ENTREPRISES EN  
MATIÈRE DE RECHERCHE-DÉVELOPPEMENT**

Les accords de coopération interentreprises dans le domaine de la recherche-développement se sont multipliés au cours des années récentes, à travers deux formes principales: le contrat de collaboration qui permet, dans une perspective de court terme et avec une structure légère, de poursuivre des objectifs limités et l'entreprise conjointe (*joint venture*) qui correspond à la constitution d'une entité nouvelle ayant ou non la personnalité juridique, mais dotée d'une large autonomie et capable d'assurer des relations plus étendues et de longue durée.

L'objet de la présente étude est d'analyser certains aspects de ces accords de coopération en recherche-développement (ACRD) dans la perspective du nouveau règlement européen qui précise les conditions dans lesquelles l'article 85 paragraphe 3 du traité de Rome leur est applicable.

124 p.

Publié seulement en langue française.

CB 45 85 414 FR C

ISBN 92 825 5893 2

Prix publics au Luxembourg, TVA exclue:

450 FB, 81 Dkr, 22,50 DM, 1 315 DR, 68 FF, 7,20 £ Irl, 6 £, 9 \$, 15 100 Lit, 25 Fl, 1 480 Pta, 1 260 Esc



OFFICE DES PUBLICATIONS OFFICIELLES DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES  
L-2985 Luxembourg